

# **UNIVERSITA' DI PISA**

## **FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE**

### **L'adozione del Regolamento sulle Concessioni degli Agri Marmiferi Comunali a Carrara**

#### **Note storiche**

**Relatore :**

**Chiar.mo Prof. Alessandro Volpi**

**Candidato**

**Cinzia Viola**

**ANNO ACCADEMICO 2010 - 2011**



*A mio padre  
a mio marito  
a chi credendo in me  
mi ha dato la forza di riguardare al futuro*

# INDICE

INTRODUZIONE.....	4
<i>Brevi cenni sulla storia carrarese .....</i>	<i>10</i>
<i>Il Sistema estense delle concessioni degli agri marmiferi comunali .....</i>	<i>25</i>
<i>La Legge Mineraria del 1927 .....</i>	<i>38</i>
<i>Il Progetto di regolamento del 1932 .....</i>	<i>41</i>
<i>Verso i primi Regolamenti del dopoguerra .....</i>	<i>45</i>
<i>La costituzione della commissione Piga e la sua relazione .....</i>	<i>56</i>
<i>Il Contenuto della Relazione Piga del 1954 .....</i>	<i>62</i>
<i>Verso il Regolamento del 1959.....</i>	<i>69</i>
<i>La Giunta social-comunista riprende il tema del Regolamento Degli Agri Marmiferi .....</i>	<i>91</i>
<i>Verso il Regolamento del 1970.....</i>	<i>109</i>
<i>Il Regolamento del 1988, le lunghe fasi della sua approvazione.....</i>	<i>126</i>
CONCLUSIONI .....	149
BIBLIOGRAFIA .....	157

## **INTRODUZIONE**

Carrara, sia pur piccola cittadina di provincia, è nota per essere la capitale mondiale del marmo.

Quasi tutta la sua storia, e la sua economia si sono sviluppate attorno a questa candida pietra, per secoli e per generazioni i suoi abitanti hanno indirizzato ogni loro attività, verso l'estrazione, la lavorazione e il trasporto del marmo.

Dal connubio tra esperienza, saggezza della tradizione e profonda conoscenza tramandata di padre in figlio, di generazione in generazione, non è nato solo un mestiere specializzato, ma si è venuta a delineare perfezionandosi ed affinandosi man mano, una vera e propria "filosofia del marmo, "una filosofia la cui ratio, è forse completamente percettibile solo ai "carrarini".

D'altra parte, il nome della città è secondo una delle tesi più accreditate, un derivato del vocabolario celtico kair che significa pietra, che avrebbe portato al francese "carrière" ovvero cava.

Un'altra possibile derivazione etimologica è che Carrara derivi dal latino cararia, punto dove transitano i carri, quindi un rapporto di stretta connessione con una delle fasi cruciali del processo lavorativo di estrazione del marmo, cioè il trasporto dei blocchi.

Da queste sue tipicità non poteva non derivare una peculiarità anche di carattere giuridico, che rende la città testimone per circa un secolo di una lotta politica per il ripristino della legalità nel settore degli Agri marmiferi Comunali.

Lotta, il cui inizio può essere ricondotto al 1921 con le campagne giornalistiche di Vico Fiaschi che nelle pagine dello "Svegliarino" lanciava l'ormai famoso appello:

”Cavatori le cave sono vostre “ voce ben presto soffocata per tutto un ventennio.

Nei primi anni dell’ultimo dopoguerra la bandiera per la rivendicazione delle cave alla Comunità Carrarese, legittima proprietaria in forza dell’Editto del 1 febbraio 1751 e delle Notificazioni del 14 Luglio e del 3 dicembre 1946, fu impugnata dal Dott. Antonio Bernieri uomo politico di razza, espressione del Partito Comunista.

Egli pubblicò nel 1961 un volume edito da Feltrinelli dal titolo “Cento anni di storia sociale a Carrara 1815-1921”, dove veniva dato ampio spazio alle situazioni di illegalità nel Settore Degli Agri Marmiferi Comunali.

Egli intraprese una strenua battaglia nel Consiglio Comunale dove ricoprì l'incarico di assessore al Marmo per alcuni anni, riuscendo a far adottare più volte il Regolamento per le

Concessioni Degli Agri Marmiferi, lavori che puntualmente venivano insabbiati in sede di approvazione governativa o si perdevano nei meandri della burocrazia.

A un certo punto la battaglia per la legalità sembrava compromessa; troppo forti ed economicamente rilevanti erano le posizioni degli oppositori al cambiamento, ma nel frattempo la situazione stava evolvendosi grazie anche alla giurisprudenza delle Corti Superiori che ricostruivano i principi del Sistema Estense inquadrandoli nel nostro Ordinamento Giuridico.

Da parte sua il Prof. Massimo Severo Giannini aveva individuato la consonanza del sistema concessorio Estense con quello della Legge Mineraria del 1927, consonanza che fu di fondamentale importanza per le sorti dei Regolamenti.

Quando nell'anno 1988 il Consiglio Comunale

adottò praticamente quasi all'unanimità un nuovo testo di regolamento la situazione era matura, e nel giro di pochi anni seguì anche l'approvazione della Regione Toscana.

La singolarità del conflitto perpetuatosi per numerosi anni, consisteva nel fatto che essa si svolgeva su diversi piani, ora in maniera palese come nelle assisi del Consiglio Comunale, anche se lo scontro si evidenziava solo velatamente, ora in modo subdolo e oscuro.

Le forze contrapposte erano:

da una parte il ceto imprenditoriale estrattivo che deteneva quasi sempre senza titolo concessorio le cave migliori, e dall'altra la popolazione che rivendicava i suoi secolari diritti.

Data la complessità e la specificità della disciplina mineraria carrarese la tesi non può esimersi dall'espone preliminarmente un quadro della situazione storico-giuridica e amministrativa

delle nostre cave, provando a redigere una cronistoria dei successivi regolamenti dal 1931 al 1995 e infine provare, anche se non si presenta compito semplice, a entrare nei meandri di una lotta politica condotta per lunghi decenni senza esclusione di colpi, fino ai giorni nostri.

# BREVI CENNI SULLA STORIA

## CARRARESE

Durante l'espansione romana, le cave di marmo hanno reso importante Carrara.

La conquista romana segnò l'inizio di un forte sviluppo dell'escavazione del marmo.

1 Livio racconta che i Romani inclusero nel 177 a.C. Carrara e il litorale tra le terre a loro soggette, ma il territorio avente una struttura politica mancava di una precisa autonomia perché situato vicino alla colonia romana di Luni, che era un importante base navale.

La prima riproduzione geografica della valle pervenutaci si rinviene nella tavola Peutingeriana successiva all'età augustea, che mostra per la

---

1 C. Piccioli *Popolo e Istituzioni nella valle di Carrara dalla "Curtis" Vescovile all'unità d'Italia (1235-1859)* Saggi Storico Giuridici, Pisa ed. il Borghetto 2007

prima volta chiaramente anche se non localizzato perfettamente il fiume Carrione che per i latini era “Aventia”.<sup>2</sup>

Fu nel 963 che si ha il primo ricordo storico di Carrara e cioè quando l'imperatore Ottone I di Sassonia redige il diploma che conferisce al vescovo di Luni Adalberto il territorio della “Curtis de Carraia “.<sup>3</sup>

Si può supporre che durante lo sfruttamento degli ampi giacimenti marmiferi fatto dai Romani per costruire templi e statue fosse sorto un centro di parcheggio e smistamento di carri in un luogo corrispondente al centro urbano di Carrara.

Ed è legittimo ritenere che lentamente in questo centro furono costruite abitazioni per coloro che erano direttamente interessati al commercio del marmo e che il centro venisse man mano dotato di tutti i servizi che la civiltà di

---

<sup>2</sup> M. Manfredi A. Volpi , *Storia Illustrata di Carrara* , ed. Pisa Pacini 2007

<sup>3</sup> C. Piccioli , *Popolo e Istituzioni* , cit.

allora presupponeva.

Le invasioni barbariche che segnano la fine dell'Impero Romano segnano anche l'arrestò dell'attività connessa allo sfruttamento del marmo creando le basi per un cambiamento radicale della vita degli abitanti della valle del Carrione che si dedicarono all'agricoltura abbandonando l'attività estrattiva per dedicarsi all'allevamento del bestiame.<sup>4</sup>

Nel dominio delle terre si alternarono: Goti, Visigoti, Bizantini e nel 643 i Longobardi di Rotari.

Il preciso assetto che i longobardi diedero alla valle del carrione rappresenta il loro sistema amministrativo e politico e, poiché distribuivano il dominio ai vari nobili, misero in crisi il potere centrale fino ad allora concentrato nella Diocesi di Luni, destabilizzando il potere civile affidato ai

---

<sup>4</sup> C. Piccioli, *Popolo e Istituzioni...*, cit.

soli Vescovi.

Si creò su queste basi una certa autonomia e identità per Carrara che vide un periodo positivo sotto Liutprando. <sup>5</sup>

Il Feudalesimo che coincise, con la dominazione di Carlo Magno, apportò qualche cambiamento su queste terre. La Marca Toscana, con capitale Lucca, comprendeva anche la Corte di Luni nella quale nulla mutò sostanzialmente : i nobili conti restarono al governo insieme ai vescovi resi più forti dai Carolingi.

Dopo un periodo di tranquillità, alla morte di Carlo Magno la suddivisione del Sacro Romano portò a una serie di lotte per il dominio del territorio che venne poi adottato dal Vescovo di Luni quale propria sede.

In questo contesto s'inserisce il Diploma in cui Carrara viene per la prima volta citata come

---

<sup>5</sup> C. Piccioli , *Popolo e Istituzioni..*, cit.

“corte” cioè centro a se stante con altri piccoli nuclei che gravitavano nella sua orbita. Correva l’anno 963 e l’imperatore Ottone riordinava i suoi domini italici concedendo l’autonomia ad alcuni territori tra i quali la Curtem de Carraria assegnata al Vescovo Gottifredo di Luni .<sup>6</sup>

In questo periodo domina ancora un’economia agricola e pastorale, alla quale solo più tardi si accompagnerà una ripresa della coltivazione delle cave di marmo attestata dall’atto rilasciato nel 1185 dall’Imperatore Federico Barbarossa alla Curia lunense che riceve in godimento tra i tanti beni anche le Alpi Apuane con le cave.

Intorno al 1200 compaiono i primi documenti attestanti l’organizzazione della comunità secondo caratteristiche che rispecchiano la classificazione sociale in “consules”, milites et populus”.

In un atto del 1202 il Comune è citato per la

---

<sup>6</sup>C. Piccioli , *Popolo e Istituzioni...* , cit

prima volta ed ha un' origine federativa, nasce come "universitas Vallis Carrariae", prima forma associativa che si dettero le Vicinanze con la tolleranza del Vescovo di Luni.<sup>7</sup>

Le ville avevano una certa autonomia nella forma della Vicinanza con struttura analoga ad ogni organizzazione sociale primitiva :predominio dello jus sanguinis, pascoli e terreni indivisi.<sup>8</sup>

Non è dato di conoscere se la struttura sociale comunitaria derivi dagli antichi liguri e Apuani, oppure se gli Agri indivisi siano una sopravvivenza dei terreni comuni (c.d ager publicus) della colonia romana di Luni, oppure se sia di derivazione del collettivismo germanico.

Potrebbe essere una derivazione del regime feudale delle comunaglie curtensi nella quale il diritto del popolo è una sorta di uso civico .  
Impostazione ripresa da chi tentò di dimostrare che

---

<sup>7</sup> C. Piccioli , *Popolo e Istituzioni...*, cit.

<sup>8</sup> M. Manfredi A.Volpi , *Storia Illustrata ...* , cit.

per gli agri marmiferi si possa parlare di usi civici.<sup>9</sup>

I diritti di cui le Vicinanze godevano sembrerebbero molto ampi nell'ambito del Comune giacché comprendevano anche competenze di carattere giudiziario e normativo.<sup>10</sup>

Il diritto interno delle Vicinanze venne in seguito riconosciuto dagli Statuti con ampie attribuzioni di auto amministrazione.

Il regime vescovile curtense finì nel 1313 con

---

<sup>9</sup> Tesi derivante dalla classificazione dei beni pubblici in: beni demaniali, del patrimonio indisponibile e disponibile Il Giannini aveva messo in evidenza nel 1967 la carenza di tale suddivisione che non teneva nel dovuto conto la proprietà collettiva ripresa e approfondita da S. Cassese ed ultimo V. Cerulli Irelli è un'individuazione che prescinde dalla struttura e dalla natura dei beni in quanto è fondamentale il dato giuridico dell'essere oggetto di diritti di godimento o d'uso (usi civici) riconducibili ad una comunità di abitanti. Relativamente agli Agri marmiferi, storicamente non è del tutto infondata contrastando con la costante impostazione della giurisprudenza che delle norme, nonché della Legge Regionale n104/95, affermando il carattere amministrativo della disciplina, dispone con l'art.1 che gli Agri marmiferi sono patrimonio indisponibile del Comune di Carrara.

<sup>10</sup> Le disposizioni sulle vicinanze si trovano negli statuti ma prevalentemente riguardano i rapporti esterni, in quanto il diritto interno era riservato alle consuetudini particolari di ognuna di esse.

Il diritto interno delle vicinanze era riconosciuto dallo statuto del 1574 che le autorizzava a nominare secondo le proprie consuetudini i loro rappresentanti in Consiglio Comunale.

L'invasione del Principe si fece sentire quando le vicinanze perdettero i loro tratti originari riducendosi in mano a poche famiglie di privilegiati. Per quanto riguardava il diritto interno, dominava il principio dell'appartenenza per nascita.

Nel 1812 il Principe di Lucca soppresse le Vicinanze stabilendo che i beni incolti indivisi (agri) passassero al Comune e che i beni delle vicinanze (frantoi mulini) rimanessero a titolo di proprietà privata ai vicini soppressione confermata da Maria Beatrice del 1815. Secondo la dottrina giuridica attuale, le Vicinanze sono configurabili come Enti Territoriali di diritto Pubblico, ad amministrazione autonoma nell'ambito del Comune, e cioè frazioni di Comune con personalità giuridica soggetta all'autorità del Principe.

la revoca fatta da Enrico VII di ogni competenza politica alla Curia Lunense e la cessione di tutto il Carrarese ai Pisani.

Da allora Carrara fu soggetta ai vari signori finche non si unì a Massa formando un unico feudo, sotto la famiglia Malaspina ed iniziò un periodo di benessere economico e culturale.

Alla famiglia Malaspina si unì quella dei Cybo e la città divenne capoluogo del marchesato con Alberico, pronipote di Lorenzo il Magnifico, conoscendo miglorie che la elevarono architettonicamente e culturalmente.

Nel secolo successivo si assistette ad un declino che fondava le sue radici nella crisi che attraversava l'Europa del XVII secolo dando luogo ad un ritorno ad un'economia prevalentemente agricola e all'abbandono dell'industria del marmo. Sarà con la metà del 1700 con Maria Teresa Cybo Malaspina, che Carrara lentamente rifiorirà, e si

assisterà al tentativo del Principato, di disciplinare con un Regolamento gli Agri marmiferi, fino a quel momento, affidati alle consuetudini locali.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> C. Piccioli, *Popolo e Istituzioni...*, cit.

## **LE CONCESSIONI DEGLI AGRİ MARMIFERI PRIMA DELLA LEGISLAZIONE ESTENSE**

Occorre prima di passare ad affrontare gli aspetti centrali della materia relativamente alle concessioni degli Agri marmiferi esaminare brevemente il regime prima che le Leggi Estensi ne definissero l'assetto.

Prima dell' editto di Maria Teresa, non si rintracciano né atti ne documenti normativi che facciano chiarezza sull' attività estrattiva del marmo, pertanto, è inevitabile rapportarci al c.d. diritto comune.

Non è facile individuare il regime concessorio, senza aver chiaro il sistema giuridico in cui esso opera ed a cui anche le stesse leggi estensi appartengono.

Per diritto comune, si intende il sistema di diritto, che precede le codificazioni del XIX

secolo quindi il diritto che va dal medioevo alla codificazione estense del 1852 con la breve parentesi del Codice Napoleonico.

In senso proprio per diritto comune si intende il diritto romano ed imperiale , integrato dalle leggi promulgate dagli imperatori germanici, accanto al quale abbiamo il diritto del Papato nelle materie di propria competenza .

Di fatto allo Jus Universale si contrapponeva il c.d. jus Proprium cioè il diritto locale, che in pratica regolava quasi interamente la materia pubblicistica.<sup>12</sup>

Nel principato di Carrara fonte dello Jus Proprium fu lo Statuto del 1574 che in pratica sovraordinato dallo Jus Universale, relegò l'applicazione di quest'ultimo ai soli casi in cui niente fosse disposto dalle norme statutarie.

Il diritto locale riprese dopo la parentesi

---

<sup>12</sup> C. Piccioli , *Popolo e Istituzioni...* , cit.

napoleonica da Maria Beatrice fino al suo declino, con l'unica eccezione delle leggi estensi in materia di concessioni degli agri marmiferi e la codificazione estense del 1852.<sup>13</sup>

Prima dell'Editto di Maria Teresa del 1751, il sottosuolo minerario era riservato al Sovrano al quale apparteneva secondo i principi dello Jus Commune.

Non si ha notizia di concessioni di cava rilasciate dal Sovrano, e ciò potrebbe essere imputabile al particolare sistema di sfruttamento adottato a Carrara dai Signori che avevano lasciato cadere in desuetudine l'autorizzazione sovrana, non sarebbe quindi errato ritenere che i membri delle vicinanze fossero di fatto legittimati all'escavazione.

E' con l'Editto Sovrano del 1751 che le cave divennero oggetto di formale concessione riservata

---

<sup>13</sup> C. Piccioli, *Popolo e Istituzioni...*, cit.

ai “vicini” istituita con apposito “strumento”, il contratto di livello, che era già contemplato nello Statuto del 1574 ma solo per i terreni agricoli, e non per le cave<sup>14</sup>.

La Regalia, si manifestava solo successivamente sulla produzione delle cave, mediante una tassa , denominata “Dogana dei marmi”<sup>15</sup>

L’istituto del livello, ebbe una grande diffusione nel Carrarese che gli diede tra l’altro una configurazione sua propria. Infatti il diritto statutario carrarese, rinviava alla regolamentazione di diritto comune ma nella sostanza tale istituto si configurava come una specie di “locatio in perpetuum.”Era una situazione giuridica mista di caratteri enfiteutici e di locazione perpetua; il

---

<sup>14</sup> C. Piccioli, *Popolo e Istituzioni...*,cit.

<sup>15</sup> Secondo gli studi dell’ .Avv. Piccioli non risultano concessioni di cava da parte della Vicinanza precedenti il 1751 ,l’ assenza di concessioni deriva dal particolare sistema adottato dai signori per lo sfruttamento degli agri .L’apertura della cava era soggetta ad autorizzazione sovrana la cava aperta rimaneva nel godimento dello scopritore; l’ autorizzazione sovrana cadde in desuetudine , così in pratica la ricerca era sostanzialmente libera anche se in realtà si basava sulla tolleranza del Principe.

livello, non era miglioratizio e non era affrancabile, inoltre era caducabile unilateralmente dalla Vicinanza e poi in seguito dal Comune.”absque iudicis declaratoria”.<sup>16</sup>

I dubbi interpretativi che si sono posti riguardo alla concessione di cava nella legislazione estense circa la sua natura giuspubblicistica o privatistica hanno radici assai profonde, probabilmente tali incertezze derivavano da questi variegati sistemi di diritto, la materia era assoggettata allo Jus Commune, cioè al sistema regalistico come prova il Diploma di investitura del 29 Luglio 1185 con cui, Federico I, concede al vescovo di Luni “Curtem Carrarie, cum alpibus, lapidiciniis etiam marmorun” ma in seguito tale regalia si manifestò non sul sottosuolo ma sul prodotto dell’escavazione, e che quasi sicuramente la gestione delle cave era lasciata di

---

<sup>16</sup> C. Piccioli, *Popolo e Istituzioni ...*, cit.

fatto ai membri delle Vicinanze <sup>17</sup>.

La materia per lungo tempo non fu approfondita fino a che nel 1954 la Corte di Cassazione ritenne il diritto nascente dal livello un diritto reale parziario di godimento di natura privata, ancorchè creato da un atto pubblicistico di concessione amministrativa. Da ultimo la sentenza della Corte Costituzionale, n°488/95 ha ravvisato nella legislazione estense alcuni istituti di carattere privatistico pur essendo prevalente la sua natura pubblicistica. Il problema va inquadrato nel suo momento storico e così facendo è innegabile la portata pubblicistica del livello.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> A. Bernieri , *Cento Anni di storia sociale a Carrara*, ed .Milano Feltrinelli, 1961

<sup>18</sup> C. Piccioli , *Popolo e Istituzioni...* , cit.

## **IL SISTEMA ESTENSE DELLE CONCESSIONI DEGLI AGRİ MARMIFERI COMUNALI**

Il regime particolare riservato alle cave di marmo negli Agri marmiferi comunali di Carrara e di Massa, è soggetto alla Legge Estense cioè ad un sistema minerario dettato dai Duchi di Massa e Carrara, e dai loro successori Duchi di Modena, nel periodo corrente dal 1751 al 1852 regime minerario chiamato “ Sistema Estense Limitato,”

la Concessione degli Agri marmiferi comunali di Carrara è stata regolata dall'editto di Maria Teresa Cybo Malaspina del 1 ° febbraio 1751 e dalle notificazioni governative del 14 Luglio 1846 e del 6 dicembre 1846 .

“Negli agri marmiferi proprietà inalienabili e imprescrittibili dei comuni di Carrara e di Massa che ne possono disporre solamente nella forma del “livello di cava “, sussiste piena libertà di

ricerca.<sup>19</sup>

Chiunque può praticarvi “tentativi di cava” ossia assaggi del monte, col solo limite di non recar danno ai vicini. Il tentativo deve essere marcato con le iniziali del ricercatore e denunciato al comune per dargli una data certa. Marcatura e tentativo sono requisiti essenziali per l’ammissibilità della domanda di concessione livellaria; da essi deriva un diritto soggettivo di preferenza alla concessione la quale si configura perciò come atto dovuto, benché sussista un ampio margine di discrezionalità tecnica del comune.<sup>20</sup>

Dalla denuncia del tentativo il ricercatore ha sei mesi di tempo per presentare domanda di concessione, altrimenti decadrà da ogni diritto e chiunque altro potrà praticare tentativi nella stessa zona. Presupposto dell’ammissibilità della

---

<sup>19</sup> C. Piccioli, *Enciclopedia Del diritto Estratto XXV volume “Storia e Dogmatica del Sistema minerario Estense”*, ed. Milano Giuffrè, 1973

<sup>20</sup> A. Bernieri, *Cento anni ...*, cit.

domanda di concessione è anche l'avvenuta apertura della cava nello stesso termine di sei mesi dalla denuncia del tentativo ; è consuetudine considerare aperta una cava quando ne venga estratto almeno un blocco di marmo .

La domanda di concessione viene pubblicata per otto giorni consecutivi, affinché gli interessati possano prenderne cognizione agli effetti di eventuali opposizioni basate su antecedenti diritti o su possibili danni alle cave confinanti.

Il giudizio sulle opposizioni è sottratto al comune, il quale deve sempre rimettere le parti al tribunale ordinario per la specifica competenza di quest'ultimo derivante dall'Art.II n.9 della Notificazione 14 Luglio 1846 , cit.

Il tribunale dovrà accertare a chi compete la priorità del tentativo, o nella seconda ipotesi se sussista pericolo di danni per i vicini.

In mancanza di opposizioni, o dopo che sia

intervenuta sentenza definitiva, il comune invia i suoi periti (in genere due: un geometra e un perito cavatore) a verificare l'avvenuta apertura della cava, dell'uopo", ritenuto che questa debba estendersi dalla cima del monte dalla cima del monte al fondo della valle perché la cava abbia la sicurezza l'espurgo di cui abbisogna . I periti fissano anche l'ammontare del canone livellario"proporzionato al reddito(agrario)del terreno che si allivella, e non già al prodotto che può ricavarsene escavandovi i marmi, giacché incerto e soggetto a eventualità .<sup>21</sup>

Il Consiglio Comunale delibera quindi alle condizioni prescritte dall' art. II n°13 della Notificazione 14 Luglio 1846 cit. cioè perpetuità del livello, sia caducità in caso di inattività della cava per due anni consecutivi, caducità in caso di morosità per un biennio, trasmissibilità della

---

<sup>21</sup> C. Piccioli, *Storia e Dogmatica...*, cit.

concessione sia per successione che per alienazione, ogni alienazione deve essere preventivamente autorizzata dal comune, pena la caducità o il pagamento di due annate di canone a scelta del comune ,recognizione ventinovenale del diritto del comune concedente ,recognizione dello stesso da parte degli eredi del livellario , perdita di ogni lavoro eseguito nella cava in caso di caducità della concessione . 22

Il Sindaco del comune stipulerà con il richiedente il rogito di concessione alle condizioni fissate nella delibera consiliare.

Questo sistema minerario, benché incida su beni che normalmente sono lasciati nella disponibilità del proprietario del suolo nella specie i comuni di Carrara e di Massa, è di natura prettamente pubblicistica e i comuni nelle concessioni svolgono un attività del tutto

---

22 C. Piccioli, *Enciclopedia Del diritto...*, cit.

vincolata<sup>23</sup> .

Nel diritto statutario<sup>24</sup> carrarese, il livello, di cava venne inquadrato nella disciplina degli agri vicinali, poi comunali inalienabili e imprescrittibili, la cui tutela era attuata in via amministrativa .

Nel diritto vigente permane il carattere pubblicistico del sistema, perché gli agri marmiferi comunali sono considerati beni del patrimonio indisponibile dei due comuni che ne dispongono per fini di interesse generale e non di lucro. Il comune non può disporre degli agri marmiferi altrimenti che nella forma del livello di cava, e correlativamente i privati non possono detenere agri che non nei modi prescritti dalla legge estense .

Oggetto della concessione livellaria è il diritto di escavare marmi, ossia il sottosuolo

---

<sup>23</sup> C. Piccioli , *Storia e Dogmatica...*, cit.

<sup>24</sup> C. Piccioli, *Enciclopedia Del diritto...*, cit.

minerario, mentre l'occupazione della superficie ha funzione accessoria e strumentale .Infatti col diritto dell'escavatore coesistono i diritti di pascolo e legnatico della collettività in pratica caduti in desuetudine.

La natura giuridica della concessione è stata oggetto di numerose dispute perché l'istituto del livello di cava, già insolito nel diritto comune precodificato, non trova riscontro nel nostro ordinamento, da ciò inevitabili difficoltà nell'inserimento di tali antiche norme preunitarie nel sistema del diritto codificato .<sup>25</sup>

La giurisprudenza dominante ritenne che il diritto del concessionario era sostanzialmente un enfiteusi perpetua, sia pure con la caratteristica dell'insussistenza dell'obbligo di migliorare il fondo, e dell'insussistenza del diritto di

---

<sup>25</sup> L'Editto di Maria Teresa nel sancire la concessione del Livello come unica forma ammessa sembra sancirne la conseguente inalienabilità degli agri e dall'altro evidenzierebbe un tentativo di mediazione tra le istanze della nascente Borghesia Industriale e la proprietà vicinale secondo Antonio Bernieri si trattava di voler conciliare l'inconciliabile .

affrancazione, essendo quest'ultimo incompatibile con la natura del diritto del comune concedente. <sup>26</sup>

Si tratterebbe perciò di un diritto reale parziario di natura privata, ancorché creato da un atto pubblicistico di concessione amministrativa<sup>27</sup>. Poiché in tal modo questo vetusto principio viene integralmente recepito nel quadro dei diritti reali di natura enfiteutica, con la tipicità che gli conferisce la legge estense è opportuno il mantenergli il nomen iuris di "livello di cava", non essendovi nell'ambito dei diritti reali tipici altra definizione per esso più calzante.

La giurisprudenza proposito della natura dell'atto di concessione richiama il concetto della concessione-contratto, estrinsecantesi in un duplice rapporto, l'uno di natura pubblica e l'altro di diritto privato, giacchè sull'atto amministrativo con cui il privato è investito della

---

<sup>26</sup> C. Piccioli, *Storia e Dogmatica ...*, cit.

<sup>27</sup> Cfr: Cos, sez.un.14 ott. 1967, n°2462 in Foro 1967, I 2383.

concessione si innesta un rapporto contrattuale che regola le condizioni , le modalità e il corrispettivo della concessione stessa , con obbligazioni da ambo le parti. I diritti di carattere immobiliare dei concessionari conserverebbero il loro carattere di diritto soggettivo<sup>28</sup> perfetto anche nei confronti della pubblica amministrazione quando essa, di fronte a specifiche inadempienze del concessionario , si avvallesse del potere di risoluzione del rapporto, mentre affievolirebbero e degraderebbero a interessi legittimi<sup>29</sup> solo di fronte ad un provvedimento emesso dalla Pubblica Amministrazione nell'esercizio di un potere discrezionale. <sup>30</sup>

In conseguenza di detti principi la giurisprudenza la giurisprudenza afferma che il

---

<sup>28</sup> Situazione giuridica attiva attribuita ad un soggetto di diritto nel suo interesse Il termine diritto viene usato anche in senso oggettivo, per denotare l'insieme delle norme che costituiscono l'ordinamento giuridico

<sup>29</sup> situazione giuridica soggettiva della quale è titolare un soggetto privato nei confronti della pubblica amministrazione che esercita un potere autoritativo attribuitole dalla legge e consiste nella pretesa che tale potere sia esercitato in conformità alla legge

<sup>30</sup> C. Piccioli , *Voce marmo Enciclopedia Del Diritto*, cit.

diritto di preferenza accordato al ricercatore e il diritto del concessionario, conseguente al contratto di livello, essendo entrambi diritti soggettivi perfetti, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.<sup>31</sup> La tesi suddetta che ha concluso con l'autorità delle sezioni unite della Suprema Corte un lungo travaglio di opinioni e di contrasti dottrinari, appare peraltro superata dalle norme istitutive dei Tribunali Amministrativi Regionali, in quanto la 1.6 dicembre 1971, n.1034, riserva alla competenza esclusiva di questi ultimi la materia relativa alle concessioni di beni e servizi pubblici, nella quale, a causa dello stretto collegamento tra provvedimento e il contratto, interessi legittimi e diritti soggettivi sono strettamente connessi.

La competenza esclusiva dei TAR comprendeva anche le concessioni -contratto relative a beni demaniali e ai beni patrimoniali

---

<sup>31</sup> C. Piccioli, *Storia e Dogmatica...*, cit.

indisponibili fra cui le concessioni minerarie .

Per quanto atteneva alle cave soggette alla legge estense, la giurisprudenza dominante le comprendeva tra i beni indisponibili del comune di Massa e Carrara per cui esse “hanno salva la diversa titolarità del dominio, un regime giuridico analogo a quello delle altre cave quando sono sottratte al proprietario per essere concesse a terzi, divenendo così, beni patrimoniali indisponibili dello Stato.”<sup>32</sup> E’ perciò evidente che anche per esse dovrà sussistere la competenza del TAR, come per le altre concessioni minerarie e di beni del patrimonio indisponibile .

La Legge estense attribuisce un particolare regime giuridico anche alle strade comunali che collegavano le cave di Carrara e di Massa. Le spese necessarie alla loro costruzione e manutenzione sono poste a carico del

---

<sup>32</sup> Cfr:C, sez. un. 14 ottobre 1967 , n° 2462, cit

concessionari e dei proprietari di cava, sia direttamente sia indirettamente con apposita  
tassa.<sup>33</sup>

I concessionari delle cave comunali, e i proprietari delle cave aperte in terreni privati, sono titolari di diritto soggettivo perfetto, ma non reale all'uso delle strade di accesso alle cave nei confronti del Comune; si tratta di un diritto soggettivo ad una prestazione alla quale il comune è tenuto ex lege in favore degli escavatori, la cui lesione rientra competenza del giudice ordinario.<sup>34</sup>

Il sistema estense con le sue norme speciali avrebbe dovuto essere abrogato fin dall'emanazione della legge mineraria. Infatti l'art 64 della legge mineraria dispone che "entro un anno dalla pubblicazione del decreto , i comuni di Carrara e di Massa emaneranno un regolamento, da

---

<sup>33</sup> Cfr. Cass, sez. un. 14 ottobre 1967, n. 2462, cit.

<sup>34</sup> Cfr: CI, sez. un. 8 Luglio 1972 n° 1291 in Foro it. 1972 I 1797

approvarsi dal Ministro per l' Industria e il Commercio , per disciplinare le concessioni dei rispettivi agri marmiferi.” I regolamenti furono più volte presentati all'approvazione del Ministero ma non vennero mai approvati soprattutto per i vivi contrasti sulla natura del diritto del comune e di quello dei concessionari , e sulla loro portata in relazione a diritti quesiti. La mancata approvazione dei regolamenti manteneva in vigore la legge estense.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> C.Piccioli , *Storia e Dogmatica...* , cit.

## **LA LEGGE MINERARIA DEL 1927**

Sino all'approvazione della Legge di Unificazione Mineraria del 1927 (*R.D.1443*) che abrogò la legislazione degli Stati Preunitari dando luogo ad un Diritto Minerario Nazionale tutte le cave venivano assoggettate al cosiddetto sistema fondiario, che le lasciava nella disponibilità del proprietario del fondo, fosse soggetto privato o un Ente pubblico territoriale.

L'Art.64 imponeva invece ai comuni di Carrara e Massa di emanare appositi Regolamenti per la concessione dei rispettivi agri marmiferi, regolamenti soggetti ad approvazione governativa.

Si manteneva così , nell'ambito del nuovo sistema minerario nazionale un micro-sistema per gli agri marmiferi di Carrara e di Massa .

La scarna norma dell'art.64 non chiarita neppure nei lavori preparatori, lasciava spazi alle

più diverse interpretazioni sulla sopravvivenza delle Leggi Estensi, e sulla portata degli emanandi regolamenti . Ne colsero occasione gli occupanti precari degli agri marmiferi ed anche alcuni concessionari regolari per instaurare una conflittualità ricorrente contro ogni e qualunque iniziativa del Comune nel settore del marmo . <sup>36</sup>

L'esame della situazione in vista della redazione del Regolamento, portò alla luce il fatto che i procedimenti previsti nel 1905 per la regolarizzazione dei 911 mappali occupati senza titolo non erano mai stati avviati .Di fronte a una così macroscopica irregolarità il Podestà Canesi con ordinanza del 2/1/1928 concesse il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di rilascio delle concessioni. Le domande furono ricevute, classificate e archiviate ma come già in

---

<sup>36</sup> C.Piccioli , *Storia e Dogmatica...* , cit.

precedenti tentativi di riordino i fascicoli rimasero intonsi ed inesaminati . La causa non fu tanto l'inerzia del Comune, quanto la crisi economica mondiale degli anni trenta che determinò il crollo di quasi tutte le più importanti imprese del settore riducendo allo stremo l'economia del marmo. 37 38

---

37 C. Piccioli, *Storia e Dogmatica ...*, cit.

38 F. Marchetti , *Le cave dal Diritto Romano alle Leggi Regionali*, Collana Giuridica ed. Carrara, Casa di Edizioni , 1995

## **IL PROGETTO DI REGOLAMENTO DEL 1932**

Con il Regolamento del 32 inizia quella che viene definita : “Avventura del Regolamento”. Dopo lunghi decenni di sempre nuovi progetti di una legge di unificazione mineraria , l’inattesa emanazione della Legge Mineraria del 1927 colse di sorpresa il comune di Carrara cui veniva imposto di adottare entro un anno il regolamento per le concessioni degli agri marmiferi.

Era compito gravoso per l’Amministrazione Comunale di allora che si rivelò inadatta ed impotente ad affrontare problemi di quella portata.

La pratica del regolamento, fu affidata al vice segretario comunale Dott. Giuseppe Santoni il quale l’ 11 maggio 1928 presentò al Podestà una relazione ove si evidenziava la necessità di

uniformare il regolamento ai principi della Legge Mineraria , pur conservando quanto di buono esisteva nel Sistema Estense. Il tutto in funzione sia dell'incremento dell'Industria marmifera sia della salvaguardia degli interessi del Comune concedente.<sup>39</sup>

La relazione<sup>40</sup> metteva inoltre l'accento, sull'estremo caos che vigeva attorno alle concessioni ed agli Uffici ad esse preposti preponendo un generale riordino degli uffici e la regolarizzazione delle cave abusivamente occupate.

Il regolamento sottoscritto dal Podestà l'1/10/1932 ignorava i principi del nuovo Diritto Minerario e sopprimeva o vanificava molti poteri attribuiti al Comune dalle Leggi Estensi .

Si aboliva l'autorizzazione preventiva per le alienazioni delle concessioni; si manteneva la

---

<sup>39</sup> F. Marchetti , *Le Cave di Carrara...*,cit.

<sup>40</sup> C. Piccioli, *Storia e Dogmatica...*,cit

figura del livello di cava di Diritto Comune, incompatibile con le concessioni amministrative di beni pubblici, si manteneva il canone simbolico pari al reddito agrario, non si vietava l'affitto delle cave in concessione, la caducazione era stata soppressa in ipotesi di inattività biennale.

Con l'approvazione governativa di questo regolamento il Comune si sarebbe ridotto a muto spettatore dell'attività estrattiva nei suoi agri marmiferi, perdendo i poteri incisivi che aveva nel sistema di Francesco V D'Este del 1846, tutti finalizzati all'incremento della pubblica economia.<sup>41</sup>

Il Ministero dell'Economia Nazionale cui era devoluta l'approvazione del regolamento, chiese il parere del Consiglio Provinciale dell'Economia, che istituì a tal proposito un' apposita

---

<sup>41</sup>Antonio Bernieri, *Storia di Carrara Moderna 1815-1937*, ed. Pisa Pacini 1983

Commissione presieduta e composta dai più importanti concessionari e detentori di agri comunali. La relazione assai discutibile fu trasmessa al Ministero dove si arenò e cadde nel dimenticatoio assieme a tutta la documentazione in essa contenuta.<sup>42 43</sup>

---

<sup>42</sup> Cesare Piccioli, *Storia e Dogmatica...*, cit.

<sup>43</sup> A. Bernieri, *Cento Anni...*, cit.

## **VERSO I PRIMI REGOLAMENTI DEL DOPOGUERRA**

L' undici Aprile del 1945 Carrara è liberata il 14 Aprile il C.P.L.N.<sup>44</sup> emette alcuni decreti in attuazione delle decisioni assunte al proprio interno. Sono confiscate “a favore della collettività comunale di Carrara e per essa del locale Ente Comunale Cave e Marmi” alcune delle principali ditte marmifere, compresa la maggiore, cioè la SA. Montecatini -gruppo marmi la cui conduzione era affidata al capitano di Industria Donegani <sup>45</sup>

I rappresentanti della Resistenza confidavano in una successiva convalida da parte del governo ma gli sviluppi della vicenda nazionale sarebbero stati di segno opposto, l'8 maggio del 1945 un Ordine del Comando della quinta Armata stabiliva che tutti i decreti ed ordini emanati dal C.L.N.

---

<sup>44</sup> Comitato Provvisorio di Liberazione Nazionale

<sup>45</sup> F. Marchetti , Le Cave di Carrara ...cit.

avrebbero dovuto a partire dal 28 maggio cessare il proprio effetto se privi di rettifica del Governo Militare Alleato.

Le Prefettura con apposito atto autorizzava gli Enti Cava e Marmi di Carrara Massa e Fivizzano “ a gestire le Aziende Marmifere da essi controllate quali appartenenti a persone o ad Enti soggetti a sanzioni contro il fascismo”.Decreto Prefettizio che fu sottoscritto anche dal rappresentante delle forze alleate della zona, nel documento, si sottolineava :“la necessità di adottare opportuni e urgenti provvedimenti transitori, in attesa della sistemazione definitiva della materia ai sensi di legge.” Ad eccezione della Montecatini in commissariamento per provvedimento del C.L.N. Alta Italia considerata “sotto sequestro nazionale” ,tutte le altre aziende tornarono alla normalità e riconsegnate ai soggetti già contestati entro il primo semestre del 1946, dando di fatto il via alla

restaurazione dei i vecchi assetti proprietari.<sup>46</sup>

Dopo le iniziali decisioni unitarie le forze della Resistenza si divisero attorno all'ardua questione della confisca. Inizialmente i repubblicani ed anarchici affrontarono la questione con forte radicalismo, mentre comunisti e socialisti avevano una visione più realistica.

Il PCI di Massa Carrara considerò le decisioni assunte dal C.P.L.N., confacenti più agli interessi della borghesia industriale carrarese, che all'interesse generale della collettività.<sup>47</sup>

I decreti del C.P.L.N. erano stati adottati più per spirito punitivo e sanzionatorio, nei confronti dei responsabili politici ed economici del fascismo, che per vera e propria volontà di sciogliere i nodi annosi di un'intera disciplina.<sup>48</sup> Sia la Montecatini che altre grosse aziende si erano impadronite

---

<sup>46</sup> F. Marchetti, *Le cave di Carrara...*, cit.

<sup>47</sup> Programma elettorale del P.C.I alle Elezioni Amministrative del 1956

<sup>48</sup> A. Bernieri, *Carrara Le sue ville La sua gente in Carrara dal marmo al mare*, ed. Firenze Alinari 1990.

delle cave attraverso provvedimenti fascisti seguiti alla crisi del 1925-1932,<sup>49</sup> e le misure del C.L.N.<sup>50</sup> non erano altro che il doveroso avvio di un processo tendente a ricondurre nelle mani della collettività carrarese la proprietà degli agri come era nelle storiche rivendicazioni della classe operaia carrarese <sup>51</sup>

Il gran parlare di socializzazione che ispirava larghe fasce popolari non poteva spostare i rapporti di forza derivanti anzitutto dalla presenza degli alleati. Maturavano le condizioni , per il ripristino di tutti i vecchi rapporti proprietari , mentre premevano in tutta la loro urgenza i problemi della vita quotidiana che

---

49 Avvento preparato dalla B.N.L. in quanto a seguito della grave crisi , diverse aziende non furono in grado di far fronte alla massa debitoria La BNL venne investita di eseguire una serie di interventi di carattere finanziario ,che non raggiunsero lo scopo preposto,e che finirono adeguatamente pilotati per condannare alcune ditte che avrebbero potuto usufruire dei provvedimenti legislativi, mettendo l'Industria carrarese alla mercè del Capitale Finanziario e degli interessi economici privati. La convenzione del 19 Luglio 1935 è l'esempio di piena sostenibilità della BNL a sostenere le richieste della Montecatini presso tutte le autorità politiche e sindacali Le condizioni basilari poste dalla Montecatini sono rappresentate in una relazione della Federazione nazionale Fascista delle Industrie Estrattive ingresso che non aiutò il settore marmifero nella gravissima crisi occupazionale venuta dopo il 1930 BNL .v.d. R.D. legge 3/07/1930 n°1405 convertito nella Legge 6 /01/1931 ---- 04/04/2011, 19.20 ----da cap.5°

F. Marchetti , *le cave di Carrara*, cit.

50 Comitato di Liberazione Nazionale

51 A. Bernieri , *Carrara le sue ville...*, .cit.

esigevano la ripresa dell'attività produttiva..

Si rendevano necessari interventi urgenti e strutturali volti a favorire la ripresa dell'escavazione ed il trasporto del marmo, tra i quali il ripristino di una viabilità dalle cave al piano , una rimodernizzazione della Ferrovia Marmifera , con la riassunzione in carico al comune della sua gestione .<sup>52 53 54</sup>

Tema quello della gestione della Ferrovia Marmifera , che nei decenni successivi porrà il Comune in continuo contrasto con gli industriali anche nel settore del trasporto, che dovrà affrontare anche il problema della trasformazione della dismissione e della liquidazione della società.

In un contesto generale ed economico sicuramente non facile si svolgeva la battaglia tra

---

<sup>52</sup> La Ferrovia Marmifera con trazione a vapore, nacque dall'iniziativa di una società a capitale privato adibita esclusivamente al trasporto dei marmi bianchi dalle cave del Comune di Carrara alle zone di smistamento della pianura di Avenza e del porto di Carrara , nata nel 1866 da concessione rilasciata al cav. fiorentino Troyse Barba al segretario comunale e all'ingegnere del comune di Carrara .Nel 1874 venne fondata la vera e propria Società Ferrovia Marmifera Privata di Carrara che operò ininterrottamente fino al 1964 soppiantata dal trasporto su gomma.

<sup>53</sup> F. Marchetti , *Le cave di Carrara...*, cit.

<sup>54</sup> D. Canali , *La ferrovia Marmifera di Carrara* ,ed Massa S.E.A. 1995

i possessori abusivi degli Agri che sostenevano essere i legittimi proprietari, e la prima amministrazione democratica dalla quale erano stati invitati a regolarizzare le proprie posizioni.<sup>55</sup>

Nella battaglia relativa agli agri marmiferi un ruolo significativo lo svolse La Camera del Lavoro, che già nel 1946 poneva con forza il problema dei “medioevali usi e costumi vigenti nelle cave “ e del “ritorno delle cave ai legittimi proprietari, i lavoratori”, denunciando “la moderna gabella rappresentata dai settimi<sup>56</sup> e da altri medioevali balzelli” e sottolineando l’esigenza dell’aggiornamento del “catasto delle cave, in quantochè il proprietario legittimo... è il comune

---

55 Memoria del Comune di Carrara alla G.P.A. a seguito di ricorso degli Industriali presentato sul Regolamento adottato dal Comune di Carrara nel 1956

56 Settima parte dei marmi riquadrati a regola d’arte purghi di difetti e macchie mostruose, resi al poggio in luogo di comoda caricazione , misurati con l’abbuono di quattro once per lato , la settima parte de marmi escavati costituisce una quota di comproprietà pro-indiviso dei marmi stessi fino al distacco dal monte tale dominio e possesso del locatore resta ad esso riservato anche se esso sceglie il pagamento dei diritti in contanti sino a quando l’affittuario non abbia provveduto al pagamento convenuto .L’affittuario si dichiara pienamente edotto, che qualunque disposizione dei marmi da parte sua prima della divisione o prima del pagamento prescelto dal locatore costituisce reato possibile ai sensi di legge.

che ha dato e da sotto norme tassative ,le cave in enfiteusi ereditabile ,trasmissibile, ma non riscattabile....”Al comune repubblicano in regime di democrazia progressiva ,spetta il compito di dare il primo piccone “ per superare una situazione giudicata ormai insostenibile.<sup>57</sup> In realtà l’amministrazione a guida repubblicana,succeduta a quella unitaria presieduta dal comunista Carlo Andrei ,non iniziò nemmeno il riordino del catasto cave, e non avviò l’adozione del regolamento per la concessione degli agri marmiferi.

Alla voce della Camera del Lavoro si aggiungeva il grido di protesta, così come aveva fatto Vico Fiaschi all’inizio degli anni 20 <sup>58</sup> di Alberto Meschi<sup>59</sup> che nel settembre del 1947 si

---

<sup>57</sup> Giornale, *Il Lavoratore*, 20 Luglio 1946

<sup>58</sup> Giornale, *il Cavatore* 3 , Gennaio 1920 n°3 e 14, del 26 Febbraio n°5

<sup>59</sup> Alberto Meschi (1879-1958) è stato uno delle figure più interessanti del movimento anarchico italiano autodidatta impegnato fin da ragazzo nelle organizzazioni operaie a la Spezia, dirigente della Camera del Lavoro di Carrara guidando le lotte dei cavatori carraresi e della Versilia antifascista e perseguitato fu costretto a riparare in Francia dove fu fondatore della Concentrazione antifascista e Della Lega Italiana diritti dell’uomo combattente in Spagna alla fine del 1943 rientra in Italia e a guerra finita viene incaricato dal C.N.L. di dirigere la C.d.L. di

scagliava contro “ la confraternita dei settimisti”, “feudatari in ritardo” protestando per l'inerzia dell'amministrazione comunale <sup>60</sup> rivendicando che non si trascurasse il problema del catasto cave.

Occorreva tenere presente la gravissima situazione economica e soprattutto trovare soluzioni ai problemi pressanti della popolazione con un impegno particolare verso una ripresa dell'industria a partire dai nuovi stabilimenti industriali che si erano insediati nella zona, ed a una rimessa in efficienza del porto commerciale di Marina di Carrara, struttura fondamentale per l'esportazione del marmo di cui per il futuro si prevedeva una forte ripresa a livello mondiale.<sup>61 62</sup>

Gli anni dal 46 al 50 furono caratterizzati da profonde novità sindacali , con la decisione della Montecatini di abbandonare il settore estrattivo

---

Carrara fino al 1947 per gli ulteriori 20 anni si dedicò alla pubblicazione del “Cavatore” foglio sindacale libertario.

<sup>60</sup> Giornale *il Tirreno* cronaca di Carrara 3 Settembre 1947

<sup>61</sup> Il lavoratore C.d.L. Massa - Carrara Agosto 1946

<sup>62</sup> F. Marchetti, *Le cave di Carrara...*, cit.

per limitare la propria attività alla lavorazione e commercializzazione del marmo, l'intenzione della società era quella di affidare l'attività estrattiva a cooperative che avrebbero dovuto essere costituite dai suoi dipendenti ; con il chiaro intendimento di obbligare i propri dipendenti ed essere legate ad essa da contratti capestro.<sup>63</sup>

Si aprì un duro confronto-scontro coi lavoratori e con la Camera del Lavoro; il Consiglio Generale delle Leghe e dei sindacati della provincia di Massa Carrara denunciava che: "la Montecatini intendeva soffocarle con il settimo e prezzi di imperio , ed indicava come direttiva di lotta la gestione delle cave Montecatini da parte dei lavoratori, attraverso la costituzione di un ente unico di gestione, che liberato dai settimi, dai prezzi di imperio, e dalle limitazioni della

---

<sup>63</sup> Lorenzo Gestri e Antonio Bernieri erano concordi nel ritenere la soluzione della cooperativa proposta dalla Montecatini "la meno peggiore possibile in quel momento" e parlano "di anomale cooperative di lavoratori"

produzione avesse proseguito un'azione tendente all'aumento della produzione dell'occupazione e ad una rimodernizzazione dei metodi di coltura e degli impianti, alla cessazione della gestione Montecatini sulla base di un rapporto diretto tra lavoratori e i Comuni unici legali proprietari degli agri marmiferi, lasciando alla Montecatini di espletare l'attività commerciale corrispondente agli interessi del gruppo e dell'economia provinciale.<sup>64</sup>

Nel novembre 1950 si raggiunse l'accordo che dava il via alla costituzione delle cooperative di Lorano, Canalgrande, Fossacava, Gioia, Torrione - Tecchione (molte delle quali ancora oggi in attività) affittuarie per due anni di cave delle quali la Montecatini era concessionaria, una camicia di contenimento dove è quasi sempre presente il settimo, e che blinderà le cooperative fino ad anni

---

<sup>64</sup> L. Gestri, *Capitalismo e Classe Operaia in provincia di Massa Carrara*, ed. Firenze Olschki 1976

recenti.<sup>65</sup>

Fu per iniziativa delle forze più avanzate della sinistra locale anche attraverso l'organizzazione di specifici convegni come quello regionale sul marmo organizzato dal PCI nel novembre 1952 che iniziò un serio approfondimento sullo stato caotico che regnava nella proprietà degli agri marmiferi comunali, e sulla necessità di accelerare l'emanazione del regolamento ex Art.64 della Legge Mineraria.<sup>66</sup>

Iniziative che costrinsero le forze che erano ad amministrare la città a deliberare in concomitanza al convegno la riorganizzazione e l'attribuzione di nuove funzioni all'ufficio catasto cave.

---

65 L. Gestri, *La Camera del Lavoro dal 1948 ai primi anni 50*, in camera del Lavoro Documenti ed immagini

66 F. Marchetti, *Le cave di Carrara...*, cit

## **LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PIGA E LA SUA RELAZIONE**

Superata la prima emergenza della ricostruzione, le amministrazioni comunali del dopoguerra si resero conto che la rapida ripresa dell'economia del marmo riproponeva i soliti atavici problemi e ne sollevava di nuovi.

Es. la legittimità degli affitti delle cave comunali da parte dei concessionari, e le clausole vessatorie ivi imposte ai conduttori. Le rimostranze di questi ultimi erano fondate, come confermerà la sentenza della Corte Costituzionale n.° 488/95, che definisce gli affitti delle cave in concessione come subconcessioni abusive, fonte di lucrose rendite di posizione<sup>67</sup>.

Alle proteste degli affittuari, i concessionari locatori replicavano che il sistema estense e le sue concessioni avevano natura privatistica traendone

---

<sup>67</sup> C. Piccioli, *Voce marmo nell'enciclopedia del diritto...*, cit.

una duplice conseguenza. Anzitutto l'affitto delle cave in concessione sarebbe permesso in quanto non espressamente vietato; in secondo luogo le occupazioni senza titolo sarebbero ormai sanate dall'usucapione. Sostenevano inoltre che l'emanando regolamento avrebbe dovuto limitarsi a disciplinare le concessioni delle cave da aprirsi, senza interferire sulle situazioni in atto. Pertanto la nuova normativa avrebbe dovuto limitarsi ad aggiornare terminologie e procedimenti, quasi si trattasse di un regolamento di esecuzione alle leggi del 1751 e del 1846.<sup>68</sup>

Dopo le elezioni amministrative del 7 Aprile del 1946, quelle per la Costituente del 2 giugno 1946, le elezioni amministrative del 10 giugno del 1951, Carrara vide il nascere di un governo per la città formato da DC PSDI PRI con sindaco il repubblicano Gastone Dazzi.

---

<sup>68</sup> C.Piccioli, *Storia e dogmatica...*, cit

La neo eletta amministrazione ritenne utile avvalersi di una commissione appositamente costituita al fine di verificare la situazione relativa agli agri marmiferi comunali, e su iniziativa del Sindaco il Consiglio Comunale con deliberazione del 03/10/1952 n°17 nominò una commissione avente l'incarico di studiare la Legislazione degli Agri Marmiferi e compilare uno schema di regolamento previsto dall'Art.64 della Legge Mineraria del 1927.

Con delibera di Giunta n.° 60 del 31/01/1953 venivano nominati tre giuristi: S.E. Emanuele Piga primo presidente onorario della Corte di Cassazione magistrato di provata esperienza, il Prof. Filippo Vassalli, preside della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, uno dei più apprezzati maestri di Diritto Civile e Romano, il Prof. Massimo Severo Giannini docente di Diritto Amministrativo dell'Università di Pisa, già

considerato uno dei migliori studiosi del Diritto Pubblico.

La commissione chiese di essere informata su tutti gli aspetti del Sistema Estense, in quanto a parte il semplice testo delle leggi, non erano disponibili specifiche pubblicazioni sul regime degli agri marmiferi .

Il disinteresse della scienza giuridica per un sì singolare regime che aveva attraversato indenne i più diversi ordinamenti , derivava in parte dal fatto , che la trattazione della materia era rimasta a esclusivo appannaggio di pochi membri del Foro locale,alcuni di comprovato livello culturale e di riconosciuta professionalità.<sup>69</sup>

E' un fatto, che in tutti i lavori preparatori della Legge Mineraria, dal progetto Cordova del 1861 al testo approvato nel 1927 , non si rinvennero motivate proposte sulla sorte del

---

<sup>69</sup> C. Piccioli , *Storia e dogmatica...*, cit

Sistema Estense di Carrara e di Massa , all'infuori di qualche accenno sull'opportunità di mantenerlo in vigore.

Il compito di raccogliere il materiale e tenere i collegamenti con la commissione, fu affidato all'avv. Cesare Piccioli nominato consulente del Comune nel settore degli agri marmiferi.

La ricerca si presentò non facile, ma con l'aiuto di archivi privati ,ricerche presso gli archivi di Stato di Massa, Modena e Lucca,si reperirono numerosi atti amministrativi , contratti, atti processuali e sentenze, iniziando a dare un minimo di ordine ad una materia che si basava su diverse fonti normative emanate nel corso di più secoli da diversi regimi. Nel contempo si pensò di analizzare le singole fattispecie legislative , per individuare la natura degli istituti da esse previsti.

Le ricerche si sostanziarono nell'Aprile 1953 in un testo col titolo: "La concessione di cava

negli Agri Marmiferi del Comune di Carrara“ il lavoro, venne inviato al Presidente ed ai membri della Commissione . A richiesta della Commissione seguirono altre relazioni su tempi particolari, e dopo diverse riunioni tenute a Roma la Commissione elaborò una relazione che fu sottoscritta il 10/12/1954 con piena concordanza sulle questioni principali.

Il testo definitivo del regolamento fu presentato il 28/06/1955, e stampato a cura del Comune di Carrara il 16 agosto 1955.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> C. Piccioli, *Storia e dogmatica...*, cit

## **IL CONTENUTO DELLA RELAZIONE PIGA DEL 1954**

La relazione puntualizza uno stretto legame tra l'esistenza del Sistema Estense e la particolare condizione riservata agli Agri marmiferi dei comuni di Carrara e di Massa dall'art.64 della Legge mineraria del 1927. L'osservazione è giusta perché l'art.64 non avrebbe avuto alcun significato se a monte non vi fosse stato il Sistema Estense.

In sua mancanza le cave di Carrara avrebbero seguito le sorti di tutti gli altri bacini marmiferi comunali ,taluni di grande entità , che l'Art.45 della legge mineraria lascia nella piena disponibilità degli enti proprietari .I lavori preparatori della legge Mineraria del 1927 non spiegano i motivi di questo speciale trattamento , in deroga all'incondizionata abrogazione degli

altri sistemi minerari preunitari.<sup>71</sup> Ci si deve limitare a congetture metagiuridiche , ossia alla percezione , più che alla cognizione , da parte dei proponenti , di un fondamento giuridico nel secolare accesso dei cittadini agli agri marmiferi . Oppure alla preoccupazione di turbare gli assetti dell'economia estrattiva Nel corso dei lavori della commissione si era verificato un fatto di basilare importanza per l'interpretazione del Sistema Estense, la Corte di Cassazione , decidendo una vertenza tra privati , aveva fissato importanti ed innovatori principi sul regime degli agri marmiferi.<sup>72</sup> La sentenza aveva riscontrato nella disciplina concessoria estense una forte analogia con quella della concessione mineraria dettata dalla Legge del 1927 , e su tale premessa aveva rivisitato in chiave attuale l'intero sistema. Anzitutto gli agri marmiferi comunali venivano

---

<sup>71</sup> A. Bernieri , *Cento Anni...*, cit.

<sup>72</sup> Cass.Civ.,V, n.1679 del 24/05/1954

considerati come beni del patrimonio indisponibile , al pari delle miniere dello Stato e come le cave passate allo Stato ex art.45 legge Mineraria di conseguenza il livello di cava estense veniva definito come un diritto reale di godimento di natura privata ancorchè creato da un atto pubblicistico di concessione amministrativa, affine all'enfiteusi, ma non affrancabile e senza obbligo di migliora memento. Si affermava altresì che il diritto di proprietà sugli agri marmiferi non è usucapibile , mentre lo sarebbe il diritto del livellario , quando la situazione di fatto fosse perfettamente identica a quella del diritto conseguente alla concessione, anche per quanto attiene ai rapporti tra privato e Comune. Condizione quanto mai difficile da verificarsi.

La Commissione accolse la definizione degli agri marmiferi come beni del patrimonio indisponibile , nonché quelli della natura giuridica

del livello di cava estense come concessione amministrativa , definendola una concessione - contratto .Quanto alla natura del diritto del livellario la Commissione non vi ravvisò un improbabile enfiteusi atipica , come aveva fatto la Cassazione , concordò sul punto sul punto della non affrancabilità del livello e della sua usucabilità . E' interessante notare che tanto la Cassazione quanto la Commissione appaiono accomunate nello sforzo di far rientrare il diritto del livellario estense in una delle fattispecie tipiche dei diritti reali codificati, quali l' usufrutto e l' enfiteusi. Entrambe sapevano che anche nel diritto dell'attuale concessionario di miniere , erano stati riconosciuti elementi di realtà, trattandosi di un diritto assoluto opponibile "erga omnes" e ipotecabile, senza che ciò violasse il "numerus" clausus" codicistico

dei diritti reali.<sup>73</sup> Non potevano inoltre ignorare che la permanenza nel nostro ordinamento di un Istituto di diritto comune , quale il livello di cava estense , era sanzionata per legge.

Infatti, l'Art. 431 c.c. del 1865 stabiliva che la materia mineraria rimanesse regolata dalle leggi speciali degli stati annessi. Pertanto, il “nomen juris” del livello di cava ed il suo contenuto propri di un precedente ordinamento statutale , erano legittimamente rimasti in vigore nello Stato Unitario con la loro originaria tipicità.<sup>74</sup>

Su tali premesse si sarebbe dovuto concludere che il diritto di livello avente ex lege vita e legittimazione autonome , non aveva necessità di ricevere una nuova legittimazione , attraverso il suo inserimento in una fattispecie codicistica dei

---

<sup>73</sup> C. Piccioli, *Storia e dogmatica...*, cit.

<sup>74</sup> C. Piccioli, *Storia e dogmatica ...*, cit.

Piccioli ravvisa nel giudice la preoccupazione di non uscire da schemi della dogmatica nonché la preoccupazione di evitare settori propri del diritto amministrativo

diritti reali. Da parte sua il comportamento della Commissione , unanime sulle questioni essenziali , era condizionato dall'esistenza di diverse opinioni su questioni particolari .La relazione della Commissione Piga conclude dicendo che il regolamento comunale di cui all'Art.64 della Legge mineraria del 1927 doveva rispettare le linee essenziali del Sistema Estense, modificandole dove si rivelassero insufficienti allo scopo o fossero incompatibili con i principi fondamentali del nostro diritto . A tal fine si potevano applicare per analogia norme relative all'esercizio delle concessioni minerarie .

Il testo del Regolamento proposto dalla Commissione che lo aveva approvato con riserva, non si attenne a tutti gli enunciati programmatici, perchè introduceva norme incompatibili con il regime dei beni indisponibili, quali la durata a tempo indeterminato della concessione, e l'affitto

della cava in concessione.<sup>75</sup>

La relazione, non aiutò le posizioni riformatrici ma fu utilizzata successivamente a proprio favore dai conservatori . Il 16 Agosto del 1955, il Comune pubblica la relazione e lo schema di regolamento sul quale dovranno confrontarsi le parti in campo, un annata caratterizzata dalle lotte dei marmisti che oltre a chiedere una Riforma delle norme sulle concessioni degli Agri Marmiferi, appoggiati dalla CGIL da PCI, PSI, Movimento Anarchico, dalla DC e dalle ACLI ponevano alla città , una riflessione sulla necessità di un riassetto strutturale dell' intero settore marmifero.<sup>76</sup>

---

75 C. Piccioli, *Storia e dogmatica...*, cit

76 L. Gestri, *Capitalismo e Classe...*, cit.

## **VERSO IL REGOLAMENTO DEL 1959**

### **DALLA RELAZIONE PIGA ALL'INCARICO AL PROF. BARILE**

Dai risultati elettorali delle Elezioni politiche del 07 Giugno 1953 del Comune di Carrara si evidenziava che, se a livello nazionale il vento stava cambiando in senso centrista, nella città di Carrara stavano maturando le condizioni politiche per un cambio della guardia alla guida del comune amministrato dal 1951 da una coalizione di centro destra DC, PRI, PSDI che rispecchiava localmente il quadro politico nazionale . La DC diventa il primo partito, il PCI, il secondo, scavalcando entrambi il Partito Repubblicano.

Il sodalizio avvenuto negli anni trascorsi tra DC e PRI improntato all'insegna del pregiudizio ideologico anticomunista, pesò probabilmente sull'

esito elettorale del PRI. L'opposizione invitava il PRI a uscire da una politica troppo appiattita sul rispetto di adempimenti tecnici burocratici, di mera gestione della legislatura, mancante di una programmazione per il futuro, e poco attenta ad instaurare un dialogo con le forze politiche di opposizione ed all'ascolto di quanto stava maturando nella società civile.<sup>77</sup>

Se le elezioni politiche del 1953 avevano creato le basi per il PCI e il PSI di puntare per il futuro alla conquista dell'amministrazione cittadina, il punto centrale della dialettica politica diventava quello degli obiettivi che si doveva dare l'Ente Locale, che non dovevano essere riducibili a meri criteri di bilancio.<sup>78</sup>

La crescita in termini di consenso elettorale del PCI aveva generato nel PSI il timore di un suo possibile isolamento, al fine di prevenire questa

---

<sup>77</sup> L. Pucciarelli, *Carrara nella Repubblica 1945-1995*, Sarzana ed. Zappa 1997.

<sup>78</sup> M. Manfredi A. Volpi, *Storia Illustrata...*, cit.

eventualità ,esso dette vita alla corrente autonomista.<sup>79</sup> Tra le priorità che i due partiti individuavano,non poteva mancare, l' annosa questione dei settimi delle cave, il Piano regolatore ,le questioni sociali.

Alle questioni prettamente localistiche PCI e PSI affiancarono le questioni generali, coadiuvati in questo anche da un sindacato in crescita come la CGIL che favorì la partecipazione e la mobilitazione popolare che contribuì alla crescita dei partiti della sinistra nelle elezioni degli anni successivi.<sup>80</sup>

Alle elezioni amministrative del 27 e 28 maggio 1956 seguite ad una campagna elettorale fortemente caratterizzata dallo scontro sui settimi, i comunisti ottennero 12 consiglieri, i socialisti

---

<sup>79</sup> Corrente autonomista durante la guerra fredda, e fino agli anni sessanta - settanta, sono chiamati autonomisti, per distinguerli dai carristi, i socialisti che operavano per l'affermazione dell'autonomia del PSI dal PCI dopo un decennio di politica frontista : quelli che poi saranno i socialisti , i socialisti riformisti, i socialdemocratici. Verbale della seduta del Consiglio Comunale  
<sup>80</sup> F. Marchetti, *Le cave di Carrara...*, cit

ne ottennero 8, cioè 20 consiglieri dei quaranta di cui era composto il Consiglio Comunale. Le elezioni sancivano di fatto la fine dell'amministrazione centrista che aveva amministrato la città, accusata dall'opposizione di non essere riuscita nel corso del quinquennio ad affrontare e risolvere questioni nodali per la città: aveva affidato l'incarico per la redazione del nuovo P.R. al Prof. Pera ma non era riuscita a portarlo in adozione dal Consiglio Comunale, soprattutto il PCI contestava al PRI di non avere favorito alla sua stesura la partecipazione di interi settori della società carrarese. Il Partito repubblicano uscì dalla consultazione elettorale fortemente ridimensionato, passato nell'arco di dieci anni dal 32,4% al 20,32%.<sup>81</sup>, aveva pagato la propria ambivalenza, che lo faceva essere da una parte rappresentativo di larghe fasce popolari, e

---

<sup>81</sup> L. Pucciarelli, *Carrara nella Repubblica...*, cit.

dall' altra espressione di forti interessi della borghesia marmifera locale, fattori che frenarono la risoluzione delle questioni legate alle Leggi Estensi ed all'intero comparto marmifero.

Il primo Consiglio Comunale fu convocato per il 28 Giugno ed è interessante riportare come già la stampa in cronaca locale il giorno precedente ne anticipasse in qualche maniera il risultato titolando: "Secco Rifiuto dei Repubblicani a collaborare con una giunta comunista" e nel rimarcare le scarse possibilità di soluzione della crisi, dava notizia del comizio tenutosi dal possibile candidato a sindaco del PCI Paolo Rossi specificando come "avesse teso la mano a tutti gli altri partiti rinnovando l'invito al PSDI ed al PRI per una giunta laica e di ispirazione socialista appello al quale la direzione del PSDI aveva già risposto con un secco no". L'articolo riporta integralmente anche la dura lettera in risposta al

segretario del PCI a firma del segretario Provinciale del PRI C.Caleo che sostanzialmente condanna il comportamento del PCI tenuto in campagna elettorale queste le parole più salienti:

”Sin che continuerete a diffamarci al mattino, per manifestarci il vostro apprezzamento e chiamarci a collaborare con voi alla sera, vi diciamo che non vediamo possibile alcuna collaborazione, prima di rivolgervi a noi indirizzatevi ai vostri elettori dite che vi siete sbagliati sul nostro conto...”<sup>82</sup>

Fallito il tentativo di una maggioranza che andasse dal PRI al PCI, nel luglio del 1956 nasceva un amministrazione bicolore PSI- PSDI, cioè con gli otto consiglieri socialisti più i due socialdemocratici alla quale il PCI garantiva l'appoggio esterno in Consiglio Comunale . Nella seduta del consiglio comunale del 5 Luglio 1956

---

<sup>82</sup> Giornale, *la Nazione* , 27 Giugno 1956

venne eletto sindaco il Prof. Leo Gestri figura illustre del partito socialista, si era sventata definitivamente l'ombra di un imminente commissariamento per la città.

Il giornale La Nazione il 7 luglio 1956 titola: “ Com'è stato raggiunto l'accordo fra i partiti per l'elezione del sindaco e della giunta comunale” e scrive: “Il Comune di Carrara ha così la sua Amministrazione, è stata una soluzione in fondo prevista, ma giunta all'improvviso in extremis in quanto sembrava che il PCI fosse decisamente orientato a non cedere circa la sua posizione di preminenza in seno all'amministrazione e quindi il no categorico dei socialdemocratici disposti ad accettare una collaborazione, dentro o fuori la giunta, soltanto con i socialisti nenniani e con esclusione dei comunisti”.

Poi la decisione dell'ultim'ora, l'accordo sembrava raggiunto, la DC e il PRI avrebbero

appoggiato la giunta, ma all'ora fissata per la convocazione del Consiglio solo socialisti e comunisti erano presenti in aula" seguirono ore di fibrillazione sia tra i partiti che tra la folla in attesa a "Palazzo Rosso" finché all'ultimo minuto, in presenza di un Consiglio disertato da tutta l'opposizione (PRI DC MSI), il Partito Socialdemocratico garantì la nascita di un nuovo governo per la città, con una giunta PSI-PSDI appoggiata esternamente dal PCI.

Tra gli obiettivi fondamentali programmatici della nuova Amministrazione c'era soprattutto l'emanazione di un nuovo Regolamento sugli Agri che potesse assicurare alle casse comunali congrue entrate eliminando rendite parassitarie.<sup>83</sup>

Il Regolamento che auspicava il PCI avrebbe dovuto vietare le sub concessioni e abolire i settimi, con una rivalutazione dei canoni da

---

<sup>83</sup> L.Pucciarelli, *Carrara nella Repubblica...*, cit.

computarsi sul reddito industriale e non su quello agrario, coadiuvato da un sistema di controllo che avrebbe dovuto ridurre ogni possibilità di situazioni usurpative o illegittime garantendo i diritti del Comune, ma contemporaneamente favorire un incremento della produzione attraverso lo sviluppo della conduzione degli Agri da parte delle Cooperative.

Si voleva dar vita a un nuovo contesto tecnico di trasformazione sia in relazione al sistema di trasporto dei blocchi di marmo, tema sul quale come già ricordato, dal 1956 gli Industriali avevano presentato un proprio studio, che in relazione alla viabilità, si cominciava a parlare del trasporto su gomma che avrebbe soppiantato e sostituito la vecchia Ferrovia marmifera .

La maggioranza di sinistra insediata a palazzo Civico , aveva orientamenti chiaramente riformatori . Il sindaco socialista Leo Gestri non si

adagiò sulle conclusioni a cui era giunta la Commissione Piga –Giannini Vassalli finalizzate alla stesura del Regolamento sugli agri marmiferi comunali, e chiese chiarimenti al Prof. Massimo Severo Giannini che rispose con una relazione del 16/04/1957 sostenendo che il termine annuale fissato dall'Art.64 della Legge Mineraria per l'emanazione del regolamento era un termine addirittura acceleratorio, che il regolamento non sarebbe dovuto essere un regolamento esecutivo, bensì dotato di una propria autonomia che trovava i propri presupposti nella Legge mineraria, uniformandone i principi e coordinandoli con le norme Estensi essendo le norme della Legge Mineraria applicabili anche alle cave in quanto beni indisponibili.

Un regolamento secondo il Giannini di pari grado a quello della Legge Estense che poteva agire come fonte primaria incidendo sia

direttamente sui diritti fondamentali dei cittadini, sia nell'organizzazione dei pubblici poteri non derogando ai principi stabiliti dalle norme statali, cioè vere e proprie norme sub-primarie.<sup>84</sup>

Secondo lo studioso il Comune di Carrara avrebbe potuto sia prevedere permessi di ricerca che vietare la sub concessione, l'affitto o altre destinazioni non conformi all'oggetto della concessione stessa, così come non avrebbero potuto esserci pregiudiziali sull'applicabilità di nuove norme alle concessioni in vigore prevedendo norme transitorie che permettessero una sanatoria delle situazioni di abusivismo.

In pratica un ribaltamento delle posizioni espresse dalla commissione Piga -Vassalli.

Il Prof. Giannini di fatto risolse l'annoso problema dei diritti quesiti, problema risolto definitivamente solo con la sentenza della Corte

---

<sup>84</sup> F. Marchetti, *Le cave dal Diritto...*, cit.

Costituzionale n°488/95, la posizione del Giannini fu la maggiormente suffragata dalla giurisprudenza negli anni successivi. Ma data la specificità e complessità del tema l'Amministrazione chiese un ulteriore parere al giovane costituzionalista Prof. Paolo Barile che si accingeva ad occupare un ruolo eminente fra i giuristi italiani, il quale esplicitò i suoi chiarimenti in data 06/06/1957.

La stampa locale attenta al tema del Regolamento degli Agri Marmiferi, riportava un'ampia intervista<sup>85</sup> all'Avv. Barile che esponeva il proprio pensiero sull'argomento rispondendo al quesito principale e cioè :”Aveva voluto l'Art.64 della Legge Mineraria del 1927 integralmente conservare la legislazione estense nell'ambito dei Comuni di Carrara e di Massa oppure, aveva inteso rinnovarla, abrogarla per sostituirla con una nuova disciplina nazionale? L'insigne giurista in pratica

---

<sup>85</sup> Giornale *la Nazione*, del 19/06/1957

sosteneva che la Legge mineraria, aveva abrogato le Leggi Estensi, che il regolamento si configurava come regolamento di esecuzione della Legge stessa applicato alle situazioni locali, e che pertanto nel regolamento potevano essere incluse le disposizioni della Legge mineraria. Il prof. Barile predispose anche uno schema di regolamento ispirato ai principi della legge mineraria.

Il Consiglio Comunale nella seduta del 7, 19 e 21 giugno 1957 dopo aver acquisito il parere del giovane giurista, si aprì con la relazione del sindaco Gestri che illustrando gli aspetti affrontati dai vari giuristi, esordiva con le seguenti parole: “ la legge Estense di fatto è abrogata dalla legge mineraria, ai canoni previsti dalla legge estense per favorire i coltivatori di cava si sono aggiunti “i settimi” a favore di chi la cava non la lavora, strumento parassitario per possessori di cava e cioè, l’80% non previsto nella

legge Estense”.<sup>86</sup>

All'interno della seduta si confrontarono le varie posizioni: il consigliere repubblicano Pennucci sosteneva che “bisognava andare oltre discussioni puramente accademiche, che occorreva istituire una apposita Commissione Consiliare che approfondisse maggiormente il tema, che diventava inevitabile procedere all'integrazione della giunta con le forze che appoggiavano dall'esterno l'amministrazione”.<sup>87</sup>

Sempre per parte repubblicana il cons. Enrico Isoppi asseriva, che “la legge Mineraria toglieva potere ai Carraresi in quanto sottoponeva l'approvazione dei Regolamenti dei Comuni di Carrara e di Massa ad un'ulteriore approvazione da parte del Ministero, richiamando l'impegno che gli stessi repubblicani avevano dimostrato nella materia già nel 1952 quando la Giunta istituì la

---

<sup>86</sup> verbali del Consiglio Comunale seduta del 07 giugno 1957

<sup>87</sup> verbali del Consiglio Comunale seduta del 17 giugno 1957

Commissione Piga con l'incarico di studiare un nuovo Regolamento".<sup>88</sup>

Tra i vari interventi il cons. Bruno Chiappuella (DC) evidenziava che paradossalmente, ci si trovava di fronte a tre bozze di Regolamento : il primo espressione della terna dei giuristi Piga Giannini Vassalli, un secondo di provenienza del prof. Barile ed un "terzo" un misto ideato dalla Giunta per il quale sembrava protendere il Partito Comunista.<sup>89</sup>

Anche questa seduta, si caratterizza per le divergenze tra PRI e PCI , divergenze che avevano radici lontane.

Il PCI bocciava la proposta repubblicana e democristiana di dar corso ad ulteriori studi e commissioni, spingendo per l'approvazione del Regolamento espressione della Giunta, queste le parole testuali del cons. P. Rossi PCI: "tra il PCI e

---

<sup>88</sup> verbali del Consiglio Comunale sedute del 17 giugno 1957

<sup>89</sup> verbali del Consiglio Comunale seduta del 17 giugno 1957

il PRI le divergenze risalgono al 1952, il PCI al sindaco repubblicano Dazzi propose uno schema di regolamento, ma lo stesso sostenne la tesi che nessuno era in grado di discutere l'argomento così come respinse la proposta di una commissione in tal senso. Oggi non ha senso proporre la stessa cosa, in presenza di studi dettagliati dell'avv. Piccioli, pareri del Prof. Piga Vassali, Giannini giudizi dell'avv. Barile”.<sup>90</sup> “Il, il PCI ha fatto di questo problema la sua spina dorsale il Regolamento dovrà difendere gli interessi del comune nelle sue proprietà e sgravare l'industria marmifera del gravame feudale dei settimi il PCI quindi voterà a favore del Regolamento proposto dalla giunta.”

Nella seduta del Consiglio Comunale convocata per il 21 giugno, il gruppo DC-PRI per voce del consigliere. Pezzica ribadiva che” anche

---

<sup>90</sup> Verbali del Consiglio Comunale seduta 21 giugno 1957

il PRI era per l'abolizione dei settimi, ma senza danneggiare la parte migliore dell'industria marmifera il PRI chiederà un rinvio della discussione garantendo la massima disponibilità alla risoluzione del problema". Il PCI per voce del consigliere E.Bocedi accettava per la seconda volta, la prima fu nel 1956 all'insediamento della giunta, il rinvio della discussione dell' importante tematica, precisando che : "ciò non significava ne sterilità ne tanto meno immobilismo sull'argomento."<sup>91</sup>

Per i successivi due anni, all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di Carrara il tema non risulterà più presentato, ciò non significa che dello scottante argomento non se ne discusse più, fu fatto a vari livelli, in altre sedi politico – amministrative istituzionali - sindacali aprendo anche un confronto serrato con le categorie

---

<sup>91</sup> Verbali del Consiglio Comunale seduta 21 giugno 1957

rappresentative delle parti in campo.

Il 20 marzo del 1959 venne convocato il Consiglio Comunale in seduta straordinaria, le forze che avevano consentito una maggioranza negli anni precedenti entrarono a far parte direttamente della giunta, si concretizzava secondo la DC. Consigliere Bianchi” quello che, di fatto, era già in essere”<sup>92</sup> in quanto il Pci già dal 1956 amministrava la città sia pur non facendo parte direttamente della giunta garantiva la maggioranza in Consiglio Comunale con i propri consiglieri.

La decisione a livello locale di dar vita ad una nuova giunta social-comunista fu favorita a livello politico dal discorso tenuto a Napoli al congresso del PSI dall'on.Nenni che aveva definito la funzione del PCI nei termini del pilastro per la democrazia.

Il consigliere S. Lombardi del PCI nella

---

<sup>92</sup> Verbali del Consiglio Comunale seduta del 20 marzo 1959

replica al consigliere Bianchi "rappresentava l'entrata in giunta del PCI in questi termini: "un fatto importante per tutto lo schieramento politico della città e della provincia, conseguenza logica della politica condotta dal 1956, che pur non avendo avuto la maggioranza aveva potuto esercitare il mandato affidatogli dagli elettori offrendosi per un'ampia maggioranza rifiutata anche dalla stessa DC"<sup>93</sup>. "....La situazione è cambiata la sinistra a livello nazionale è unita, il PCI ha sempre svolto una politica di unità e lavorerà per garantire e allargare la solidarietà e l'unità delle forze democratiche."

Il sindaco Gestri nel rispondere all'opposizione affermava che era inopportuna la supposizione di far passare il rinnovamento della giunta come una conseguenza del rifiuto delle decisioni del congresso di Napoli del partito

---

<sup>93</sup> Verbali del Consiglio Comunale seduta del 20/03/1959

socialista ; in quella sede si era affermata l'autonomia del PCI e del PSI, ma non era stata esclusa la loro collaborazione specialmente dove era già in atto<sup>94</sup>.

Il Partito Repubblicano anche in questa sede ritenendosi discriminato dall'opposizione dichiarò che avrebbe valutato tutte le situazioni di volta in volta ma dall'opposizione.

Con un invito rivolto dal cons. Chiappuella DC. al cons. Lombardi ad un chiarimento di quanto apparso sul giornale l'Unità del 17 Marzo che definiva l'ingresso in giunta del PCI. "un atto di giustizia" si chiudeva l' assise, con il PRI che non partecipò alle votazioni.<sup>95</sup>

Il nuovo assetto della giunta aveva registrato l'ingresso di quattro assessori espressione del Partito Comunista specificatamente il Dott. Antonio Bernieri, che ebbe in carico l'assessorato

---

<sup>94</sup> Verbali del Consiglio Comunale seduta del 20/03/1959

<sup>95</sup> Verbali del Consiglio Comunale seduta del 20/03/1959

del marmo e municipalizzate, il rag. Enzo Bocedi alla pubblica istruzione, il Dott. Lamberto De Pasquale al Bilancio, e Sergio Nardi, all'assessorato dei lavori pubblici.

La volontà della nuova amministrazione fu quella di provare a fare un salto di qualità coniugando corretta amministrazione e legalità valutando le scelte da fare e quali interessi favorire nei diversi momenti della vita della città.

Una politica che andasse in direzione democratica e popolare e che tendesse ad affrontare e modificare i rapporti economici e strutturali presenti sul territorio, che in qualche modo lo blindavano.

L'amministrazione si cimentò da subito con le questioni riguardanti l'adozione di un nuovo regolamento sugli agri marmiferi, sulla viabilità delle cave, sulla ferrovia marmifera, ma si affrontarono anche le questioni che più

direttamente coinvolgevano i cittadini come la scuola, la cultura, lo sport, i servizi e il turismo. 96

---

96 L.Pucciarelli , *Carrara nella Repubblica...* , cit.

## **LA GIUNTA SOCIAL-COMUNISTA RIPRENDE IL TEMA DEL REGOLAMENTO DEGLI AGRICOLTI MARMIFERI**

La prima priorità della Giunta fù rivolta alla questione degli agricoltori marmiferi ormai da troppo tempo accantonata, e sia il sindaco prof. Leo Gestri, che l'assessore ai problemi del marmo Dott. Bernieri se ne fecero carico.

Il PRI, subito animato da spirito di rivincita nei confronti della giunta di centro sinistra, fu incoraggiato in ciò dalla Democrazia Cristiana che mai riuscirà nel comune di Carrara a essere rappresentativa e popolare come lo era invece nel resto della provincia e a livello nazionale, insieme riuscirono comunque a condizionare alcune scelte attraverso l'amministrazione di alcuni Enti come la Cassa di Risparmio e la Camera di Commercio Industria e Artigianato.

La discussione del tema relativo all'adozione

del regolamento degli Agri Marmiferi, venne messo all'ordine del giorno nella seduta del Consiglio Comunale convocata per il 28 Aprile 1959, e se ne discusse per ben tre giorni .

Apriva i lavori del Consiglio il Sindaco Prof. Leo Gesti, che nella propria introduzione riassumeva la cronistoria della normativa e delle vicissitudini di tutti i tentativi di regolamento invitando il Consiglio Comunale ad esprimere un voto favorevole al progetto, in quanto da esso sarebbero dipese le fortune dell'economia carrarese, segnalando testuali parole che:<sup>97</sup> “con il metodo delle sub-concessioni la Legge Estense è stata tradita nel suo spirito, il concessionario paga oggi al Comune un canone irrisorio, non rischia nulla ed in compenso ritira il settimo.”

“Occorre ridare vita alla Legge Estense, nella parte relativa all'interesse generale andato in

---

<sup>97</sup> Verbali del Consiglio Comunale seduta del 28 Aprile 1959

disuso, e vedere quali aspetti della legge risultano superati dallo sviluppo politico sociale ed economico...”.

“Una Commissione consiliare appositamente costituita ha elaborato il regolamento presentato, che non è in contrasto con le leggi estensi ma che mira a restituirne lo spirito, abolendo il diritto di affitto, delle concessioni partendo dalla coltivazione degli Agri. Nella materia del patrimonio minerario ha sempre prevalso il silenzio ma quel silenzio, non è mai stato a favore della collettività, eppure attorno all’industria marmifera, si sono determinati i rapporti sociali, la lotta politica, si è formata la mentalità e la coscienza della gente...<sup>98</sup>” “...L’organismo industriale è stato pregiudicato dal parassitismo, su 122 cave aperte solo 19 sono coltivate direttamente dal concessionario, tutta la produzione

---

<sup>98</sup> Verbali del Consiglio Comunale seduta del 28.04.1959

è gravata dal settimo che rappresenta il 17% del costo di produzione tra i 500 e gli 800 milioni di lire”. “La nuova riforma permetterà al Comune di rientrare in possesso di tutti gli Agri Marmiferi per cui i concessionari diretti, una volta cessati i “settimi” dovranno concedere al comune il “ventesimo”. “Attorno al settimo ci sono varie teorie: alcune sostengono che il settimo sia la ricompensa per gli investimenti fatti dal concessionario, così una gran parte di ricchezza prodotta si trasformava in rendita per i concessionari anziché in salario o gettito destinato al pubblico interesse ...”<sup>99</sup>

Il sindaco procedeva anche a dare lettura della lettera degli Industriali del marmo U.G.I.M.A.<sup>100</sup> in cui veniva evidenziato il totale disaccordo con il progetto di regolamento che non teneva conto di un

---

<sup>99</sup> Verbali del Consiglio Comunale seduta del 28 aprile 1959

<sup>100</sup> Unione generale industriali del marmo rappresenta un caso per vari aspetti anomalo nella organizzazione degli imprenditori del paese organizzati dalla Confindustria , confederazione anch'essa presente nella provincia di Massa Carrara.

industria marmifera in estrema difficoltà, dove il costo della mano d'opera era il più alto d'Italia così il costo dei trasporti interni e con un orario di lavoro più ridotto che altrove, oltretutto veniva segnalato che gli Industriali già pagavano un contributo di L.1000 relativo alla Tassa Marmi<sup>101</sup> che reggeva solo grazie ad ingenti investimenti di capitale e sul commercio di altri tipi di marmo.

La lettera evidenziava inoltre che il regolamento non avrebbe portato alcun beneficio alle finanze comunali in quanto dai nuovi canoni rimanevano esclusi i beni stimati<sup>102</sup>.

L'assessore Bernieri auspicava un regolamento che avesse ridato respiro all'attività marmifera

---

<sup>101</sup> Tassa Marmi riguardava i marmi scavati sul territorio comunale ed esportati fuori dal territorio del Comune di Carrara applicata e riscossa dal Comune all'uscita dei marmi in base ad apposito regolamento che disponeva anche una diversa tariffazione a seconda della qualità merceologica del marmo, risalente nei secoli, fu riconfermata con Lg 15 Luglio 1911 n°. 749 comprendeva anche il Regolamento per la riscossione della Tassa sui marmi approvato dal Consiglio Comunale nelle sedute 15 settembre e 4 novembre 1911 e 7 febbraio 1912 dalla Giunta Prov.le amministrativa e con Regio Decreto Vittorio Emanuele III il 14 Aprile 1912 n°355. Venne modificata nel 1997 e 1999 successivamente all'approvazione della Lg. 2793 /97 "misure per la stabilizzazione della Finanza Pubblica consentendo al Comune di discostarsi dalle tariffe fino ad allora concordate con gli Industriali costantemente contestate dagli stessi.

<sup>102</sup> Beni stimati beni considerati di proprietà privata

attraverso l'abbassamento dei costi di produzione, ma per far ciò sarebbe stato necessario un riordino della proprietà marmifera disciplinando i rapporti tra Comune e privati anche attraverso una razionalizzazione dei sistemi produttivi: la viabilità delle cave, l'abbattimento dei costi di trasporto, la sicurezza sul lavoro, obiettivi sui quali anche gli Industriali del marmo avrebbero dovuto essere d'accordo, in una visione collaborativa di tutte le forze economiche sociali in campo, ciò che oggi si chiamerebbe concertazione.<sup>103</sup>

Il cons. Silvano Lombardi per il PCI evidenziava come: la "discussione in Consiglio Comunale sugli agri coincidesse con la lotta dei cavatori verso i loro datori di lavoro e che i punti controversi potevano trovare una soluzione come l'aumento da sei a dieci anni per la

---

<sup>103</sup> Verbali del Consiglio Comunale seduta del 28 aprile 1959

normalizzazione delle concessioni previste dall'Art.18. ...”

Il consigliere repubblicano Pennucci nell'esprimere consonanza con il Sindaco per l'apprezzamento dato alle Leggi Estensi si dissociava dall'approvazione del regolamento che a suo dire: “contrastava con le stesse Leggi Estensi in quanto avrebbe generato ulteriori costi gravanti sulle cave e conseguentemente sulla concessione.”

Ma chi ha contrastato con più fervore la tesi dell'amministrazione fu il consigliere PRI prof. Pezzica che pur “..ritenendo giusto apportare modifiche alle vecchie Leggi Estensi ha difeso la posizione dei piccoli escavatori, di coloro che hanno speso tutta una vita per lavorare la loro cava e stavano compiendo considerevoli sacrifici finanziari, dai quali dipendeva in gran parte la ricchezza di Carrara”.<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> Verbali del Consiglio Comunale seduta del 29 Aprile 1959

Dopo tre giorni di dibattito prevalentemente attorno all'Art.7 (abolizione dei settimi), che sarà oggetto di diversi emendamenti, dei 29 consiglieri presenti in aula , votanti 28, l'art.7 sarà approvato con 24 voti a favore quattro contrari.

Il quotidiano *La Nazione*<sup>105</sup> ne dava notizia in cronaca con un articolo dal titolo: “Primi scontri al Consiglio Comunale per il progetto del Nuovo Regolamento degli Agri Marmiferi” evidenziando che data l'importanza dell'argomento non si era dato luogo a quella battaglia che molti presumevano e che le divergenze che esistevano al proposito non erano solo in sede consiliare.”

L'argomento relativo al Regolamento degli agri marmiferi fu riaffrontato e messo all'ordine del giorno del Consiglio Comunale il 25 Settembre del 1959, le parti in campo lavorarono molto per trovare una soluzione il più possibilmente

---

<sup>105</sup> Il giornale, *La Nazione*, cronaca di Carrara del 30 Aprile 1959

condivisa sul testo, sull'Art.7 (settimi) vennero presentati diversi emendamenti uno dei quali del consigliere democristiano Scandurra, che pur avendo fatto parte della Commissione studio appositamente istituita sul tema, aveva proposto che le locazioni in corso avessero potuto proseguire per 25 anni, proposta definita inaccettabile dall' Assessore Bernieri, e sulla quale dopo una breve sospensione della seduta si trovò una mediazione sul termine di dieci anni.<sup>106</sup>

Nella seduta del Consiglio Comunale del 26 ottobre 1959, ancora una volta il P.R.I. manifestava il proprio disaccordo per voce del consigliere Pennucci, sostenendo:” che il progetto di regolamento non avrebbe sgravato i produttori dall'onerosità dei settimi, che sarebbero peggiorate le condizioni di lavoro di molti concessionari di cave comunali che non avevano

---

<sup>106</sup> Verbali del Consiglio Comunale seduta del 29 Aprile 1959

mai sfruttato il lavoro altrui e che lavoravano direttamente l'agro marmifero , che avrebbe creato disparità nei confronti di altri concessionari che non pagavano ne settimi ne altri oneri. Il pagamento del ventesimo avrebbe messo i concessionari degli agri in condizioni di inferiorità rispetto ai proprietari di cave private.”<sup>107</sup>

Il Consiglio Comunale, preso atto degli autorevoli pareri legali, sia pure con alcuni distinguui tecnici, dopo le dichiarazioni di voto dei singoli partiti, su 31 consiglieri presenti approvava con 25 voti a favore,1 astenuto, 5 contrari il Regolamento degli Agri Marmiferi che composto di 18 articoli prevedeva:<sup>108</sup>

a) la concessione a “tempo determinato “ con l'onere per il concessionario di riconoscere ogni 29 anni il diritto del Comune”

---

<sup>107</sup> Verbali del Consiglio Comunale seduta del 26 Ottobre 1959

<sup>108</sup> Verbali del Consiglio Comunale seduta del 26 Ottobre 1959

b) la trasferibilità del “diritto del concessionario“ per successione ereditaria e per atto tra vivi da comunicarsi preventivamente al Comune.

Il divieto di “tutte le forme di sub concessione, locazione ed appalto.” la violazione di questo divieto provoca la decadenza della concessione ;

c) la corresponsione al Comune di un canone determinato “ con criterio forfettario sulla base di un /ventesimo del valore del marmo prodotto annualmente nel biennio precedente secondo il prezzo corrente di mercato oppure a scelta del concessionario, il canone viene determinato a tariffa pari a  $1/20$  del valore del marmo prodotto annualmente, sempre secondo il prezzo corrente di mercato . Se si tratta di cave di prima apertura il canone è determinato per un biennio in via provvisoria in una somma annua fissata da periti

sulla base della configurazione della cava oggetto della concessione;” <sup>109</sup>

d) l'obbligo di tenere la cava in attività e la pronuncia di decadenza a seguito di inattività prolungata per 18 mesi;

e) l'ipotecabilità e l'espropriabilità del diritto del concessionario;

f) la facoltà dei creditori ipotecari e dei lavoratori della cava costituiti in cooperativa di chiedere di sostituirsi temporaneamente al rinunciante alla concessione nella gestione dell'impresa per soddisfare le loro ragioni;

g) le cause di decadenza sono indicate anche nell'art.13 ed indica:

h) l'inadempimento all'obbligo del pagamento del canone .... trascorsi sei mesi dalla scadenza del trimestre

2) ”inadempimento agli altri obblighi imposti

---

<sup>109</sup> F. Marchetti , *Le cave di Carrara...* ,cit.

dall'Art.10 e dall'atto di concessione, quando previa diffida, il concessionario non ottemperi alle prescrizioni tecniche che gli vengono imposte, dimostrando di non essere in grado di rimuovere le irregolarità o insufficienze rilevate nella coltivazione della cava “ gli altri obblighi imposti dall'art.10 sono essenzialmente quelli di osservanza alla norme di polizia mineraria “ e adottare le misure che secondo la particolarità del lavoro, la esperienza e la tecnica, sono necessarie per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”;

3) l'inadempienza degli obblighi previsti dagli accordi, contratti o leggi che regolamentano il rapporto di lavoro “ e delle norme sindacali ed assistenziali per i dipendenti lavoratori ;”<sup>110 111</sup>

La soggezione alle norme regolamentari anche delle concessioni livellarie di cava stipulate dal

---

<sup>110</sup> F. Marchetti, *Le cave di Carrara...*, cit.

<sup>111</sup> Verbali del Consiglio Comunale seduta del 26 Ottobre 1959

comune di Carrara e dalle sopresse vicinanze<sup>112</sup> di Carrara, ai sensi delle precedenti legislazioni sugli Agri marmiferi .

Il Comune consentiva, “che tutti i contratti di locazione in corso alla data dell'entrata del regolamento potessero continuare ancora per dieci anni purchè non venissero aumentati i canoni, e che i contratti di locazione registrati prima del 31 dicembre 58 avessero corso fino alla loro scadenza anche se va oltre il termine di dieci anni.<sup>113</sup>

Si prevedeva anche la possibilità di regolarizzare la posizione degli occupanti senza titolo e coloro che fossero stati immessi nel possesso dell'agro col consenso del Comune in attesa di regolare la concessione.

---

112 Vicinanze abolite nel 1812 rappresentavano un esempio di diritto pubblico carrarese , una singolare organizzazione del Comune , esempio di decentramento amministrativo e di autonomie locali fino alla loro abolizione avvenuta con decreto napoleonico .Il territorio di Carrara era suddiviso in 14 vicinanze ,lo steso centro urbano formava una singola vicinanza in perfetta parità di diritto con le vicinanze radicate nella vallata di Carrara. Nacquero come organizzazione di famiglie originarie che attraverso la” *francatio rusticorum* del XXII sec si erano liberate dei gravami feudali verso il vescovo di Luni dopo circa duecento anni di amm.ne centralizzata Lo statuto comunale del 1991 fa riemergere gli stessi principi di di partecipazione e di auto amministrazione che da “ *Popolo e Istituzioni nella valle di Carrara* autore Cesare Piccioli saggi storico giuridici ed il Borghetto Pisa

113 F. Marchetti , *Le cave di Carrara...*,cit.

Contro la deliberazione del Consiglio Comunale ,si scatenarono gli industriali del marmo ricorrendo alla G.P.A.<sup>114</sup> , oltre le tradizionali tesi sostennero che si “trattava di un atto inteso alla confisca di tutto il patrimonio dell'industria estrattiva,che per un Amministrazione Comunale che certo non era conservatrice “era certamente allettante ...il miraggio della confisca delle fortune create con un lavoro secolare e della conquista *sine pecunia* di miliardi di opere e impianti investiti nella cave.”<sup>115</sup>

Il regolamento trasmesso al Ministero presso la Commissione del Consiglio Superiore delle Miniere per la dovuta approvazione venne accettato nelle linee generali, se ne propose alcune correzioni in quanto si riteneva che venissero violati alcuni principi di Diritto Estense.

Il punto più importante riguardava la sua

---

114 Giunta Provinciale Amministrativa

115 F. Marchetti , *Le cave di Carrara...*, cit.

inapplicabilità alle vecchie concessioni che non potevano essere a tempo determinato.

Il divieto di sub-concessione o affitto poteva essere stabilito per le nuove concessioni in quanto non c'era alcun ostacolo di ordine giuridico che impedisca ai Comuni di disporlo, se applicarlo sarà solo una questione di scelte o opportunità politica.

E' chiaro che le tesi del Ministero soprattutto l'orientamento sulle concessioni già rilasciate non poteva soddisfare un Comune animato da anni dalla volontà di operare un grande rinnovamento del settore estrattivo.<sup>116</sup>

Si evidenziava, che i rapporti di forza erano ancora a favore dei gruppi conservatori delle rendite parassitarie, le spinte contro, e il disinteresse anche del ministero furono alimentate dalla pressione politica sul governo centrale delle lobby locali.

---

<sup>116</sup> F. Marchetti, *Le cave di Carrara...*, cit.

A Roma prevalse la tesi che occorre procedere all'approvazione di un identico testo da parte dei comuni di Carrara e Massa , e in tal senso giungevano le sollecitazioni prefettizie.

Anche il Comune di Carrara sembrava orientato in tal senso, in quanto a livello nazionale era mutato il quadro politico con l'ingresso dei socialisti nel governo di centrosinistra; ciò insieme alle parziali novità della maggioranza locale si ripercuoteva anche in periferia sia pur in presenza di giunta di sinistra.<sup>117</sup>

Erano anni in cui a livello nazionale si sviluppava il boom economico, mentre a livello locale esso non fece mai sentire i suoi effetti.

Anni in cui l'imprenditoria marmifera locale cominciò a introdurre un ammodernamento nei processi lavorativi attraverso l'introduzione di nuove tecnologie, ma i miglioramenti risultavano

---

<sup>117</sup> L.Pucciarelli, *Carrara nella Repubblica...*, cit.

non sufficienti, come nella zona industriale ad  
invertire gli effetti di un apparato produttivo  
incapace di radicali cambiamenti economici.<sup>118</sup>

---

<sup>118</sup> L. Gestri , *Capitalismo e Classe Operaia...*, cit.

## **VERSO IL REGOLAMENTO DEL 1970**

Il 6 novembre del 1960 si svolsero le elezioni amministrative, i cittadini chiamati alle urne furono 45.060, i votanti 41.238,(91,5%) i voti validi 38.648 (97%) i voti nulli 1193 ( 3% ) il dato che emerse fu la conferma del PCI partito di maggioranza relativa, il PSI incrementò un consigliere passando da 8 a 9 e il PSDI effetto di quel disagio precedentemente ricordato perse un consigliere, si confermava ben salda la maggioranza di centro sinistra .119

Inalterata la forza del PRI e DC che confermavano rispettivamente nove e otto consiglieri ciascuno.

I tentativi avvenuti nel corso del 1960 con lo scopo di creare una frattura municipalistica che in qualche modo creasse difficoltà all'amministrazione delle forze di maggioranza

---

119 L.Pucciarelli, *Carrara nella Repubblica ...cit.*

rivendicando la nascita di un nuovo Comune ad Avenza - Marina non avevano sortito alcun effetto elettorale, bensì la giunta uscente usciva politicamente rafforzata dal responso delle urne.<sup>120</sup>

Considerato un fatto storico rilevante dai vincitori viene criticato dall'opposizione, che non perde occasione soprattutto il PRI di evidenziare la contraddizione politica operata dal PSI nella dicotomia tra la politica locale e quella nazionale.

Il 2 febbraio 1961 a tre mesi di distanza dalla consultazione elettorale si riunì il Consiglio Comunale sotto la presidenza del consigliere anziano Lombardi (PCI), per la seconda volta con 22 voti verrà eletto il socialista Prof. Leo Gestri, l'opposizione votò scheda bianca, ma già dalla prima seduta si evidenziava tra i due partiti di maggioranza una certa tensione che si ravvisa anche negli interventi dei rispettivi rappresentanti

---

<sup>120</sup> L.Pucciarelli, *Carrara nella Repubblica...*cit.

in Consiglio Comunale, essa nasce dal voler entrambi esercitare una certa forma di egemonia del proprio partito nell'amministrazione della città<sup>121</sup>.

Ciò che ad una prima lettura poteva apparire una diatriba prettamente amministrativa dettata dalla ripartizione di incarichi ai vari livelli evidenzia invece divergenze di carattere politico-generale derivanti da un allontanamento a livello nazionale del PSI dai partiti di sinistra .

Non solo c'era stata una lettura diversa dei due partiti dei fatti accaduti con l'invasione di Ungheria del 1956 da parte dell'URSS, posizione che il PSI ufficializzava nel suo congresso nazionale del febbraio 1957 a Venezia, ma l'allontanamento dei due partiti si accentuava quando dopo la breve parentesi del governo Segni, e la caduta del governo Tambroni a seguito dei

---

121 Verbali del Consiglio Comunale Seduta del 2 Febbraio 1961

gravi avvenimenti avvenuti a Genova e Reggio Emilia ed in Sicilia<sup>122</sup> , l'astensione socialista permetterà la nascita del governo monocoloro democristiano con a capo Amintore Fanfani appoggiato esternamente da socialdemocratici, liberali, e repubblicani.<sup>123</sup>

In un contesto nazionale del tutto diverso si era generata a Carrara una anomalia socialista che durerà negli anni, con la formazione di una giunta di centro sinistra nettamente in contrasto con quanto stava accadendo in altre città.<sup>124</sup>

Chiaramente la nascita della giunta social-comunista fu occasione per l'opposizione di una forte campagna propagandistica tendente a gettare discredito soprattutto verso il PSI accusato di doppiogiochismo.<sup>125</sup>

Il PRI e la DC si erano prefissi il preciso

---

122 A seguito di manifestazioni di Piazza la repressione della polizia causò vittime nei manifestanti , il governo Tambroni si dovette dimettere nel Luglio del 1960

123 L.Pucciarelli, *Carrara nella Repubblica 1945-1995* ,cit.

124 L.Gestri , *Capitalismo e Classe Operaia...* , cit.

125 L.Pucciarelli, *Carrara nella Repubblica...* , cit.

obbiettivo di lavorare politicamente sulla contraddizione socialista al fine di logorarne la sua alleanza con il PCI con lo scopo, da una parte di dar vita al centro sinistra come stava avvenendo in tante provincie e comuni italiani, e dall'altra di isolare il PCI.

La fine degli anni cinquanta e l'inizio degli anni sessanta nel comune di Carrara si caratterizza come un periodo di difficoltà sia per la condizione di vita della gente, che per ripercussioni generali dettate dall'esaurimento della fase legata al boom economico.

Nonostante l'approvazione del Regolamento sugli Agri Marmiferi della fine del 1959 ancora in attesa di approvazione del Ministero, si accentuavano le prime discussioni tra il Comune e gli Industriali del Marmo attorno all'adeguamento della rete stradale delle cave, adeguamento che a parer degli Industriali passava attraverso una

trasformazione della Ferrovia Marmifera in azienda di trasporto stradale svincolata da un controllo pubblico.<sup>126</sup> Dall'altra parte, c'era l'ente locale e il sindacato che ne rimarcavano l'aspetto sociale e collettivo che non poteva che essere garantito dal controllo pubblico.

La vita politica amministrativa di quegli anni fu scandita anche da questo dibattito e cioè, fino a quando il dirottamento del traffico marmifero via gomma incentivato dagli industriali, sarebbe riuscito in qualche maniera a coesistere trovando una sua collocazione all'interno della stessa ferrovia marmifera, dilemma presto superato dai fatti dallo stesso Consiglio della Ferrovia Marmifera che approvò nel 1962 il piano di trasformazione con la totale adozione del trasporto su strada approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 16.09.1963.

---

<sup>126</sup> D. Canali, *La Ferrovia Marmifera...*, cit.

Mentre l' opposizione denunciava a gran voce il fallimento economico e politico delle forze che avevano amministrato la Ferrovia Marmifera, si dette inizio al suo smantellamento con la trasformazione da azienda di trasporti su ferrovia, ad azienda di trasporti su strada<sup>127</sup> nell'anno successivo .

La scelta del trasporto su strada comportò notevoli cambiamenti nell'ambito della stessa classe lavoratrice, si andavano creando nuove figure professionali ed al contempo dopo anni e anni altre scomparivano definitivamente dal mercato del lavoro.<sup>128 129</sup>

Il 1964 più che dall'inizio dello smantellamento della ferrovia marmifera approvato in Consiglio Comunale nel mese di Aprile, si caratterizzò per un interesse verso il Piano

---

<sup>127</sup> Processo di trasformazione F.M. secondo il piano tecnico approvato dal C.C. il 03.08.63

<sup>128</sup> Verbali del Consiglio Comunale seduta del 16.09. 1963

<sup>129</sup> L. Pucciarelli, *Carrara nella Repubblica...*, cit.

Regolatore, che si intrecciava con le lotte dei cavatori in mobilitazione per il rinnovo del proprio contratto di lavoro in un contesto più generale ancora insoluto, quello dei settimi .

Alle elezioni amministrative del novembre 1964 ,su 45424 iscritti a votare, votanti 42067 (92,6%) voti validi 40763 (96,9%) nulli 1304 (3,1%)andarono al PCI 14 seggi, al PSI 5, al PSIUP 2,al PSDI, 2 alla DC, 9 al PRI, 5 al MNR, 1al MSI, 1al PLI, il dato rilevante fu che nonostante la campagna scandalistica relativamente alle questioni urbanistiche, mossa soprattutto contro un assessore del PCI, il PCI incrementava di due seggi rispetto alle elezioni del 1960 consolidandosi come partito di maggioranza relativa, ed affermandosi elettoralmente anche in realtà come Avenza e Marina storicamente roccaforti del PRI, della DC, e del PSDI.

Il risultato elettorale favorevole alla sinistra

,fu supportato anche dalle lotte che dalla primavera del 1964 venivano condotte dai lavoratori del marmo per il rinnovo del proprio contratto, (contratto che verrà firmato solo nel dicembre 1966) lotte che si estenderanno ai lavoratori della zona industriale sfociando con uno sciopero generale a fine luglio del 1964 proclamato contro i licenziamenti della zona industriale, a favore della libertà sui luoghi di lavoro fortemente minacciata dall'attacco imprenditoriale che stava prendendo di mira i lavoratori che facevano attività sindacale.

Erano lotte condotte anche contro la Montecatini, che non avendo potuto portare avanti una politica di licenziamento tentava di ottenere lo stesso risultato attraverso la politica dei prepensionamenti.<sup>130</sup>

L'estate vide imponenti manifestazioni

---

<sup>130</sup> L.Gestri, *Sindacato e Lotte Operaie nel territorio apuano (1901-1996)*, Pisa ed. Sophia Media 1996

promosse dai partiti delle sinistre finalizzate alla sottoscrizione di accordi unitari in vista delle elezioni di novembre.

Il nuovo Consiglio Comunale uscito dalle urne riunitosi il 28 gennaio del 1965 fu frutto di un evento, che in qualche maniera era sintomo di una nuova egemonia culturale che stava avanzando a scapito di una cultura di potere e della lotta politica anarchico-repubblicana.<sup>131</sup>

In questo nuovo quadro politico, con ventun voti sarà eletto sindaco il socialista Filippo Martinelli, l'Amministrazione si insediò in una situazione economica precaria che vedeva in primis una forte crisi del settore marmifero, un calo considerevole degli occupati in un pericolo di crisi e di chiusura di importanti aziende .

In un'ottica generale poco favorevole iniziò a operare la nuova Amministrazione, in una realtà

---

<sup>131</sup> L. Pucciarelli ,*Carrara nella Repubblica...* , cit.

sindacale fortemente in crisi che registrava un calo di consenso dei lavoratori verso il sindacato, in un contesto economico estremamente precario caratterizzato localmente da una importante crisi del marmo, ed ancora in attesa dopo ben cinque anni che il Governo rinviasse approvato il Regolamento sulle Concessioni degli Agri marmiferi.

Il Comune di Carrara con delibera di giunta n°148 del 19.01.69 iniziava una revisione del Regolamento sugli Agri Marmiferi respinto dalla Commissione Ministeriale.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n°2 del 17/01/1970 riunitosi in seduta straordinaria si adeguò solo in parte alle osservazioni del Ministero, l'assessore al ramo rag. G. Malatesta nell'illustrare l'argomento rimarcava che: "la Legislazione Estense di Maria Teresa Cybo Malaspina e di Francesco IV D'Este era superata

dal sistema di diritto della repubblica sia sotto un profilo formale che sostanziale”,... “solo a Carrara e in Massa sopravvive il livello, non è ammissibile, che un Ente Pubblico possa concedere beni pubblici di determinante interesse economico per la collettività con un tipo di contratto che gli vieta di interessarsi della conduzione delle lavorazioni, e lo lascia inerme ed inerte di fronte all’abuso dei privati, quando le miniere dello stato e delle regioni di assai minore importanza economica, son soggette ad un rigoroso controllo dell’Ente concedente”...“Anche i paventati terremoti economici conseguenti all’abolizione dei settimi sono un interessata fantasia. Se l’operatore economico ha richieste di marmo, potrà soddisfarle meglio senza i contratti capestro di locazione che gli impongono minimi di produzione, prezzi minimi di marmi spettanti in prelazione al locatore, e l’abbandono a quest’ultimo delle

costose migliorie, come le strade di arroccamento...” “Quanto alla giusta ricompensa degli scopritori di cava, sono passati ormai anni dalle ultime scoperte, ed è certo, che i possessori si sono rifatti della spesa di apertura....”<sup>132</sup>

Il Consiglio Comunale approvò un nuovo testo con 29 voti a favore su 29 presenti che individuava esattamente gli agri marmiferi comunali, comprendendo tutte le zone montane del Comune di Carrara intestate a quest’ultimo come piena proprietà o come dominio diretto nel catasto estense di Carrara del 1824, riprendendo e facendo proprie le disposizioni già presenti nel regolamento del 1959 che rappresenta un consolidato approdo dottrinario e giurisprudenziale e condiviso dal Consiglio Superiore delle Miniere che assegna, gli agri marmiferi comunali al

---

<sup>132</sup> Verbale del consiglio comunale seduta del 17.01.70 deliberazione n°2

patrimonio indisponibile del comune <sup>133</sup>.

Viene introdotta la preventiva autorizzazione comunale per i tentativi di cava, la durata della concessione ventennale è rinnovabile, le norme relativamente al trasferimento della concessione al divieto di sub-concessione, locazione, appalto, canone e cause di decadenza restano quelle del Regolamento del 1959, è prevista una nuova norma che riconosce alle cooperative che ne facciano richiesta una preferenza in caso di rinuncia o decadenza del concessionario, restava immutato l'Art 19, punto di scontro con i concessionari (Art.18 nel testo del 1959)", le concessioni livellarie di cava stipulate dal Comune di Carrara e dalle sopresse vicinanze di Carrara, ai sensi delle precedenti legislazioni sugli agri marmiferi sono soggette alle norme stabilite dal presente regolamento" la norma correggeva a dieci anni la

---

133 C. Piccioli, *Storia e dogmatica...*, cit.

continuazione dei contratti di locazione riducendoli a due d'ora in avanti, in quanto erano già passati undici anni dal regolamento del 1959.<sup>134</sup>

Il quotidiano il Tirreno non certamente tenero nei confronti dell'Amministrazione, pubblicava in cronaca: "Ancora una volta è il caso di parlare di unità formale e non sostanziale, l'opposizione ha espresso voto favorevole, ma ha criticato duramente il testo, pressoché identico a quello che è stato respinto la prima volta, pare demagogico sottoporre all'approvazione del Consiglio Superiore delle Miniere un documento che non registra mutamenti rispetto a quello del 1959.

E' chiaro che anche questo verrà bocciato. tanto valeva ha sostenuto l'opposizione battere altre strade più possibili e sicure come quella parlamentare"... "Il voto favorevole è comunque dato, purchè non si vada a dire sulle piazze che

---

<sup>134</sup> C. Piccioli, *Storia e dogmatica...*, cit.

l'opposizione non vuole l'abolizione del Settimo”.

Il Progetto di Regolamento bloccato dalla G.P.A.<sup>135</sup> di Massa Carrara nella seduta del 03.07.70 che ancora una volta vi ravvisava contrasto con supposti principi privatistici delle leggi Estensi, rilevando che ;”il Consiglio Comunale di Carrara col nuovo schema di Regolamento, deliberato non si era adeguato alle osservazioni e suggerimenti del Consiglio Superiore delle Miniere ma aveva riproposto la normativa già adottata con deliberazione del 1959...”<sup>136</sup>

Il contrasto continuava a restare sul nodo dell'applicabilità del divieto di affitto alle vecchie concessioni, e ancora una volta fu bloccato dall'opposizione degli Industriali che sostenevano che aveva natura confiscativa, di tutto il patrimonio dell'industria carrarese posta alla

---

<sup>135</sup> Organismo Prefettizio di Controllo sugli Atti degli Enti Locali

<sup>136</sup> Giornale *il Tirreno*, cronaca di Carrara del 18/01/70

mercè degli umori del Comune di Carrara.<sup>137</sup>

---

<sup>137</sup> F. Marchetti, *Le cave di Carrara ...*, cit.

## **IL REGOLAMENTO DEL 1988, LE LUNGHE FASI DELLA SUA APPROVAZIONE**

### **IL REGOLAMENTO DEL 1995**

Sulla base di proposte di alcuni consiglieri, sulla necessità di istituire una Commissione Consiliare appositamente costituita, nel 1979 venne incaricato con D.G. n°198 del 22/01/1986 l'Avv.to Cesare Piccioli (massimo esperto e studioso della materia ) di redigere un testo definitivo del Regolamento degli Agri Marmiferi .

In data 03/11/1986 l'avvocato espletava il proprio incarico, corredandolo di una relazione trattante il tema del potere regolamentare del Comune. Passarono ulteriori due anni prima di dell'adozione del nuovo regolamento sugli agri marmiferi , che arrivò durante l'amministrazione condotta dal Sindaco Fausto Marchetti con

deliberazione consiliare n°122 del 30/09/1988 all' unanimità dei 31 consiglieri presenti.

La deliberazione, specifica che lo schema di regolamento rispondeva alle esigenze di integrazione della disciplina degli agri marmiferi, nel quadro della tutela del territorio e a quelle di aggiornamento tecnico-giuridico della disciplina delle concessioni, e che, “si era ritenuta la necessità e fondatezza dell'applicazione della nuova disciplina concessoria alle concessioni già in essere, nonché l'opportunità delle norme transitorie ivi adottate.”<sup>138</sup>

Era previsto che i contratti di affitto delle cave in concessione in vigore all'entrata in vigore del regolamento potessero continuare fino ad un massimo di cinque anni, e che i contratti annuali e rinnovabili potessero continuare fino ad un

---

<sup>138</sup> Verbali del Consiglio Comunale seduta del 30.09.1988

massimo di cinque anni.<sup>139</sup>

La DC il giorno precedente alla convocazione del Consiglio Comunale, aveva organizzato un convegno sul Regolamento degli Agri Marmiferi, ponendo in evidenza la necessità inderogabile per il Comune di darsi uno strumento per un più razionale sfruttamento degli Agri marmiferi al fine di favorire un più ordinato sviluppo delle attività estrattive con benefici per l'occupazione e la produzione. Il consigliere D.Galassi ed il consigliere regionale F.Geloni denunciavano le carenze del regolamento sia in relazione alla tutela dell'impresa, del lavoro, alla sicurezza e salvaguardia del territorio e dell'ambiente, dichiarando che la D.C. non poteva concordare con la filosofia complessiva delle norme concessorie in quanto non prevedevano il rinnovo automatico della concessione, non tutelavano la continuità in

---

<sup>139</sup> Verbali del Consiglio Comunale seduta del 30.09.1988

prospettiva dell'impresa ,ne su quello transitorio eccessivamente restrittivo che non consentiva all'impresa di adeguarsi alla nuova normativa pubblica<sup>140</sup>.

Il Consiglio Regionale titolare del potere di approvazione ai sensi dell'Art. 62 D.P.R. 616/77 trattenne la pratica per ulteriori sei anni.

Il 26 giugno del 1994 a seguito dello svolgimento delle elezioni amministrative si insediava nello scrano più alto del Comune di Carrara la prima donna sindaco eletta al turno di ballottaggio il 26 giugno 1994 con elezione diretta dai cittadini<sup>141</sup> Emilia Fazzi Contigli espressione del P.D.S.

Con deliberazione n°456 del 11/10/1994 la Regione rinviò il testo del Regolamento adottato nel 1988 al Comune, affinché provvedesse ad

---

<sup>140</sup> Giornale, *La Nazione*, del 29 Settembre 1988

<sup>141</sup> Lg. 25 Marzo 1993 n°81 Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia e del Cons. Reg.le

adeguarlo alle intervenute disposizioni legislative.

Ancora una volta il 22 ottobre 1994 l'Associazione degli Industriali riconfermava le proprie tesi, in un esposto presentato al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed al Commissario di Governo presso la Regione Toscana aggiungendo che la normativa regionale era in contrasto con l'Art.42 comma 3° della Costituzione<sup>142</sup> dando luogo ad una sostanziale espropriazione della proprietà privata senza alcun indennizzo.

Intanto il Parlamento della Repubblica, approvava l'emendamento presentato all'art.32 della legge 724 sulle misure di razionalizzazione della finanza pubblica dal. Sen. Fausto Marchetti già sindaco di Carrara e da altri colleghi firmatari, Crippa, Salvato, Rossi, Caponi, Bergonzi, l'ottavo comma stabiliva che: "i canoni annui per i beni al patrimonio indisponibile dei comuni potranno

---

<sup>142</sup> La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

essere determinati in rapporto alle caratteristiche dei beni ad un valore di mercato, fatti salvi gli scopi sociali”.

Il quotidiano *La Nazione* alla vigilia dell’approvazione del regolamento ne dava notizia con il seguente titolo: “Sorpresa è legge, le cave affittate a valore di mercato , mentre l’accaduto lascia increduli, prosegue l’articolo e anche lo stesso assessore Fusani non si lascia a commenti trionfalistici, la discussione odierna sul Regolamento non potrà non tenere conto di questa nuova realtà rivoluzionaria nella storia tormentata delle cave.”<sup>143</sup>

L’assessore ai problemi del marmo Ildo Fusani nella relazione illustrativa dell’ordine del giorno del Consiglio Comunale del 29 dicembre 1994 sul tema relativo all’ approvazione del Regolamento sugli Agri Marmiferi, evidenzia: “il clima di

---

<sup>143</sup> Giornale , *La Nazione* ,28 Dicembre 1994

positivo confronto che si era determinato con le associazioni di categoria degli imprenditori e le organizzazioni sindacali di categoria, in quanto c'erano tutte le condizioni per un confronto pragmatico e costruttivo che superasse definitivamente l'ostacolo di carattere puramente ideologico che nel corso degli ultimi incontri pur in presenza della diversa natura degli interessi rappresentati si erano evidenziati"... "Il testo del Regolamento accoglie tutte le proposte e le osservazioni che non contraddicono sostanzialmente con i principi ispiratori della onerosità delle concessioni, della temporaneità delle stesse ,e della conduzione diretta da parte del concessionario ."

"..Il mondo delle imprese è chiamato a dare una grande prova di maturità efficienza e responsabilità che può senz'altro condurlo ad un superamento delle difficoltà e dei limiti strutturali

che fino ad oggi lo hanno caratterizzato, determinando una delle condizioni necessarie per mantenere la necessaria competitività sui mercati e quel ruolo centrale e propositivo che gli compete nella società civile....”

“Significative novità sono emerse almeno in termini di disponibilità, tra le associazioni di categoria in relazione al nuovo, più moderno, e competitivo assetto imprenditoriale che dovrà determinarsi nel corso della tavola di transizione prevista dall’Art.15 del Regolamento.”<sup>144</sup>

Importante evidenziare il parere allegato agli atti del Consiglio Comunale del 29 dicembre 1994 a firma dell’avv. F. Pegazzano sulla L.R.11/10/94 e sul suo rinvio al Consiglio Regionale, che soprattutto in relazione all’entità del canone concessorio specificava come: “l’entità puramente simbolica del canone del 1846 era giustificata dal

---

<sup>144</sup> Atti del Consiglio Comunale del 29 Dicembre 1994 deliberazione n°88 “ Approvazione del Regolamento degli agri marmiferi comunali.

fatto che occorreva incentivare l'attività estrattiva che in quell'anno era pari a poche decine di migliaia di tonnellate di marmo, non più ammissibile oggi quando la produzione è di oltre un milione di tonnellate annuali..."

"L'enorme quantità di marmo estratto e una pari quantità di detriti utilizzati da industrie di trasformazione, producono un notevole impatto ambientale e creano delle problematiche per le quali l'Ente pubblico deve essere risarcito, non potendo permettersi di regalare alcunché.

La misura del canone è comunque inferiore di molto al canone di affitto finora praticato dai concessionari comunali alle ditte escavatrici.

Sotto questo aspetto il Comune ha legittimamente operato..."<sup>145</sup>

Con deliberazione n°88 del 29/12/1994 il Comune apportò le variazioni dovute al testo

---

<sup>145</sup> Verbale del Consiglio Comunale seduta del 29/12/1994

approvandolo sostanzialmente all'unanimità.

La Regione Toscana aveva capito finalmente che era giunto il momento di dare un assetto definitivo al regime giuridico degli Agri Marmiferi del comune di Carrara e di Massa , approvò una legge, che innovava in senso pubblicistico il regime delle concessioni. Gli agri marmiferi venivano annoverati tra il patrimonio indisponibile, oggetto di concessioni amministrative onerose e temporanee demandando ai comuni l'emanazione di appositi Regolamenti che disciplinassero le concessioni conformi alle disposizioni di legge.<sup>146</sup>

Il Commissario di Governo il 02/11/1994 rinviò la Legge di nuovo alla Regione rilevando che la stessa non poteva dettare ai Comuni i criteri preventivi per l'adozione dei Regolamenti, precisò inoltre che la legge intervenendo sulla onerosità e

---

<sup>146</sup> C. Piccioli , *Storia e Dogmatica...* ,cit.

temporaneità delle concessioni incideva sui diritti quesiti<sup>147</sup> dei vecchi concessionari di Diritto Estense.

La Regione con delibera di Consiglio del 28/02/1995 riapprovò la Legge nella sua originaria intelaiatura approvando nella stessa seduta anche il Regolamento adottato dal Consiglio Comunale di Carrara il 29/12/1994 in quanto conforme sia alla Legge Regionale che ai principi della Legge mineraria.

Il Governo impugnò il Regolamento con un ricorso notificato il 20/03/1995 di fronte alla Corte Costituzionale, adducendo gli stessi motivi usati in sede di rinvio alla Regione.

La Corte rigettò il ricorso con sentenza n.° 104 del 05/12/1995 non ravvisando motivi di incostituzionalità, enunciando importanti principi e cioè, che il Regolamento doveva attenersi alla

---

<sup>147</sup> sono quella categoria di diritti che, una volta entrati nella sfera giuridica di un soggetto, sono immutabili. Nella fattispecie, derivanti dall'essere titolari di vecchie concessioni

Legge Mineraria, che le sub-concessioni erano illegittime, che la nuova disciplina poteva applicarsi anche alle vecchie concessioni .

Su quest'ultimo punto la Regione eliminò successivamente ogni residuo motivo di contestazione, integrando la legge n.104 del 05/12/1995 con un apposito comma n°6 dell'Art.2 disponendo che i regolamenti fossero redatti in conformità della legge stessa e sottoposti al solo ordinario controllo di legittimità del competente organo regionale .<sup>148</sup>

Altro principio di rilievo fu quello che il Regolamento previsto dalla Legge Mineraria del 1927 aveva la portata di un regolamento di autonomia con efficacia pari a quella della legge incidente anche sui diritti soggettivi preesistenti, affermazione che dava piena legittimità al Regolamento adottato dal Comune di Carrara nel

---

<sup>148</sup> C. Piccioli , *Storia e Dogmatica...* ,cit.

1988, modificato nel 1994 approvato dalla Regione Toscana il 28/02/1995.<sup>149</sup>

La Legge Regionale 104 /1995<sup>150</sup> (Disciplina degli Agri marmiferi di proprietà dei comuni di Massa e Carrara) stabiliva :

L' Art.1 che la ricerca e la coltivazione degli agri marmiferi comunali di Massa e Carrara è disciplinata con regolamenti comunali “redatti in conformità alle disposizioni della presente legge” e sottoposti al controllo di legittimità del competente organo regionale “.

L'Art.2 sottopone la coltivazione a concessione comunale temporanea onerosa subordinata al rispetto degli strumenti urbanistici e ai vincoli ambientali paesaggistici e idrogeologici “lo sfruttamento degli scarti di lavorazione costituisce contenuto obbligatorio

---

<sup>149</sup> C. Piccioli , *Storia e Dogmatica...* ,cit.

<sup>150</sup> Integrata a seguito di gravi infortuni alle cave con norme relative ad igiene e sicurezza del lavoro e polizia mineraria Lg, n°33 18/06/98

dell'atto di concessione ed è regolato in modo da individuare nel concessionario il soggetto che ne risponde direttamente al comune” e, per il rilascio e l'esercizio della concessione comunale si applica poiché compatibile la disciplina stabilita dalla legge regionale per il rilascio e l'esercizio di autorizzazione alla coltivazione di cave o torbiera”.

Con la sentenza della Corte Costituzionale, con l'approvazione sia della legge regionale n°104/1995 che del Regolamento Comunale, l'Art.64 della Legge mineraria aveva dopo tanto travaglio esaurito la sua funzione, e conseguentemente anche il Sistema Estense.

Il Regolamento entrato in vigore il 26/07/1995 non si discosta molto nei principi generali da quello del 1988 anche se tecnicamente più snello e chiaro, è composto di 16 articoli che analizzano brevemente cercando di individuare la “ratio delle

singole norme le affinità e le differenze con la legislazione estense soffermandosi sulle norme più innovative:

L'Art 1 riconferma, che gli Agri intestati al Comune di Carrara come piena proprietà o come domino diretto del Catasto Estense, sono patrimonio indisponibile del Comune che li utilizza attraverso concessioni amministrative.

All'Art.2 viene disciplinata, la ricerca di cava accordata a chi abbia fatto domanda di permesso, con le modalità prescritte dalla L.R.n°36/80 per l'autorizzazione.

Nel Sistema Estense, l'accesso agli agri marmiferi comunali era libero per chiunque, tale disciplina è divenuta incompatibile con la suddetta legge regionale ed è stata tenuta in considerazione in detto articolo.

Ad essere privilegiato in caso di più richieste, è il primo richiedente.

Il permesso di ricerca, ha durata di sei mesi ed è rinnovabile una sola volta ;entro tale termine così come prescrive l'Art.3, se l'esito della ricerca è favorevole, è necessario presentare al Sindaco, la domanda di concessione, che negli otto giorni successivi deve venire affissa all'albo comunale per eventuali opposizioni.

Le opposizioni sono istruite da un'apposita Commissione presieduta dal Sindaco, contro le decisioni sulle opposizioni è previsto il ricorso al T.A.R. da parte degli interessati.

L'art.4 nel tentare un coordinamento con la L.R.36 ritiene necessario che la concessione venga rilasciata su zone che possono essere oggetto di autorizzazione per cui l'istruttoria deve essere la stessa nei due procedimenti .

L'Art.5 prevede che la concessione viene deliberata dal Consiglio Comunale entro il termine di sei mesi dall'ultimo giorno di affissione della

domanda.

L'Art.6 prevede tutta una serie di obblighi e facoltà tra cui l'obbligo di tenere la cava in attività pena la decadenza della concessione, tra le facoltà previste vi è la possibilità di trasferimento, previa autorizzazione della Giunta Comunale, sia per atto tra vivi, sia mortis causa.

L'Art.7 punto centrale del Regolamento è l'innovazione più significativa rispetto al precedente sistema : il divieto di sub concessione, in effetti essa è vietata in tutte le ipotesi di concessione di beni pubblici, e sostituisce un principio ineludibile dell'attuale sistema amministrativo. Il fatto che da un atto amministrativo possa nascere un diritto reale atipico o quantomeno un diritto soggettivo con caratteri di realtà non comporta che il potere di disposizione sia assoluto.

Infatti, l'esercizio del diritto del

concessionario è già nella legge estense limitato per ragioni di pubblico interesse (divieto di concessioni non autorizzate, obbligo di tenere la cava attiva caducazione per atto amministrativo).

L'Art.8 dispone che il diritto del concessionario possa essere oggetto di ipoteca.

L'art.9 stabilisce la durata della concessione di venti anni ma, che, salvo particolari gravi motivi come la violazione delle norme del regolamento . può essere rinnovata .

Anche questa norma innova profondamente rispetto alle leggi superate estensi, nel nostro ordinamento le concessioni di godimento dei beni immobili non possono avere durata perpetua (L'Art.1573 del c.c. vieta le locazioni eccedenti i trent'anni le concessioni di miniere e le concessioni di cave del patrimonio indisponibile della Regione devono essere temporanee,<sup>151</sup> secondo

---

<sup>151</sup>C. Piccioli, *Storia e dogmatica...*, cit

l'art 21 della legge mineraria, e poiché la giurisprudenza stabilisce che le concessioni livellarie degli agri marmiferi di Carrara sono di natura analoga a quelle delle cave regionali, ne consegue che anche a esse deve applicarsi la temporaneità prescritta per queste ultime<sup>152</sup>.

L'Art.10 presenta diversi cambiamenti tra le varie bozze e la stesura definitiva probabilmente perché riguarda un altro punto delicato, cioè l'ammontare del canone le controversie su di esso sono state superate con l'approvazione dell'emendamento alla legge Finanziaria del 1994.

La prima bozza prevedeva che il canone venisse fissato sulla base del ventesimo del marmo prodotto in cava sia per le cave da aprirsi che per quelle già aperte, la seconda stesura distingueva tra cave da aprirsi per le quali il canone sarebbe stato commisurato al valore di mercato mentre per

---

<sup>152</sup> C. Piccioli, *Storia e dogmatica...*, cit

le cave già aperte esso sarebbe stato calcolato sulla base del ventesimo del marmo asportato.

La stesura finale del Regolamento, non distingue più tra cave già aperte e cave da aprirsi prevedendo che il canone venga fissato sulla base del valore di mercato del marmo prodotto ed asportato in cava (il canone delle concessioni estensi, era fissato sul rendimento agricolo delle aree concesse, per risarcire il comune e non aggravare l'industria estrattiva che all'epoca necessitava di incentivi).

Per le spese di manutenzione delle strade era previsto il pedaggio.

L'Art.11 regola la rinuncia, e la decadenza per morosità per cessione non autorizzata e per inattività (cause già presenti nelle leggi estensi), e per sub concessioni (causa invece prettamente legata al nuovo ordinamento) la dichiarazione di decadenza avviene con delibera del Consiglio

Comunale modalità già prevista nella legge estense come forma di salvaguardia e autotutela dei beni<sup>153</sup> pubblici.

Art.12 La cava oggetto di decadenza, rinuncia o di abbandono, sarà nuovamente concessa mediante pubblica gara.

Gli Art.13,14,15,16 regolano le situazioni in corso e quelle future : per quanto riguarda le concessioni stipulate ai sensi delle precedenti norme sono soggette alle disposizioni regolamentari.

L'Art.14 dispone che tutti coloro che occupano porzioni di agri marmiferi comunali, a qualsiasi titolo sono tenuti nel termine di sei mesi a denunciare al comune la porzione di agro occupata e contestualmente il rinnovo della concessione, chi invece occupa senza titolo, deve presentare entro lo stesso termine domanda di

---

<sup>153</sup> Verbale del Consiglio Comunale seduta del 29/12/1994

concessione per la quale avrà la precedenza (anche questo articolo ha radici nel sistema estense era previsto che ogni ventinove anni il concessionario<sup>154</sup> conoscesse il comune direttario “col mezzo di un nuovo Istrumento “cioè con un nuovo contratto di livello ;ricognizione prevista anche per gli eredi entro sei mesi dall’apertura della successione.

L’Art.15 dispone che le sub concessioni potranno continuare fino a un massimo di nove anni.

L’Art.16 dispone che in caso di particolari problematiche concernenti interessi economici di carattere generale che possono sorgere nell’applicazione del Regolamento, l’Amministrazione potrà richiedere un parere non vincolante di una commissione consultiva formata dai rappresentanti delle forze sociali, costituita

---

<sup>154</sup> Verbale del Consiglio Comunale seduta del 29/12/1994

con apposito atto consiliare.

Dopo l'approvazione del Regolamento è stato istituito un tavolo permanente tra i diversi interessi chiamati in causa.

Il Consiglio Comunale assumeva l'impegno di procedere tempestivamente agli adempimenti previsti dall'Art.16 del Regolamento per la costituzione della prevista commissione consultiva, chiamata anche ad affrontare le problematiche poste dall'entrata in vigore delle nuove misure di razionalizzazione della finanza pubblica.<sup>155</sup> <sup>156</sup> <sup>157</sup>

---

<sup>155</sup> Verbale del Consiglio Comunale seduta del 29/12/1994

<sup>156</sup> C. Piccioli, *Storia e dogmatica...*, cit

<sup>157</sup> F. Marchetti, *Le cave di Carrara...*, cit

## CONCLUSIONI

I fattori che hanno contribuito a differire per oltre sessant'anni l'adozione del Regolamento sugli Agri Marmiferi, previsto dall'art. 64 della Legge Mineraria del 1927 (R.D. n°1443/1927 per la Concessione degli Agri Marmiferi Comunali) sono molteplici, di natura giuridica, economica e sociale.

Il fattore giuridico che è stato il più importante è derivante dalla ambigua e lacunosa formulazione dell'64 *cit.*, che si limitava a demandare al Comune l'emanazione del regolamento, in palese contraddizione con la legge mineraria del 1927, ove si stabiliva che le cave di marmo e di pietre appartengono al proprietario del fondo, nel cosiddetto regime fondiario.

La legge mineraria e tanto meno l'Art.64 non spiegavano perché a Carrara fosse riservato un

regime speciale. L'interpretazione più ovvia era quella che riconosceva agli agri marmiferi di Carrara la natura di beni pubblici minerari, oggetto di concessioni amministrative sulla base dei principi stabiliti dalla Legge Mineraria.

La lacunosità dell'art.64 consentì ai vecchi concessionari di diritto estense di proporre opposizioni basate sui "diritti quesiti". L'Art. 64 fu così riformulato a seguito di un'istanza avanzata da Carlo Andrea Fabbricotti, il più potente industriale del marmo, alla Commissione del precedente progetto di Legge Mineraria, ove si caldeggiava il mantenimento del Sistema Estense del 1846.

Nella elaborazione del testo della Legge Mineraria erano forti le pressioni dei concessionari delle cave di Carrara, basate sui pregiudizi che un nuovo sistema concessorio di stampo pubblicistico avrebbe radicalmente trasformato un'economia

consolidata nei secoli.

L'argomento era capzioso , ma aveva una facile presa in un ambiente dominato dall'oligopolio delle cave,dove i concessionari non solo volevano mantenere la concessione livellaria estense che era perpetua e si basava su un canone irrisorio, ma per decenni fecero della tesi dei "diritti quesiti", ancorati alle vecchie concessioni, il proprio cavallo di battaglia; tesi sconfessata poi dalla giurisprudenza civile, amministrativa e costituzionale.

L'approvazione del Regolamento degli Agri Marmiferi da parte della Regione Toscana con Lg. n.104 del 1995 e la sentenza della Corte Costituzionale n.488 del 1995 ,hanno rappresentato per la comunità carrarese un significativo punto di svolta contenendo in se due principi alquanto straordinari: il pieno riconoscimento della proprietà del comune per quanto riguarda lo

sfruttamento degli agri marmiferi e la possibilità che attraverso la “regolamentazione” delle concessioni potesse essere recuperato una parte del capitale finanziario che con prassi “illegittima” finiva nelle casse degli imprenditori o nei rivoli della pratica delle sub concessioni.

La legge aveva provato a mettere la parola fine ad una disputa che non fu soltanto storica, fatta di formalismi giuridici e legislativi, ma che nel corso dei decenni era stata vissuta dai lavoratori come una vera e propria espropriazione di un diritto a poter usufruire di un bene comune da parte della collettività.

Sicuramente l’approvazione del Regolamento aveva aperto alle soglie del terzo millennio una stagione nuova , creando le premesse per un nuovo rapporto tra la collettività , l’Amministrazione Pubblica ed il mondo economico produttivo .

Ma la vittoria per il Regolamento del 95 si è

rivelata negli anni successivi una vittoria di Pirro.

L'Amministrazione Comunale presieduta dal sindaco Segnanini, con deliberazione di Consiglio Comunale n.° 36 del 10 Aprile 2002 ha apportato modificazioni al Regolamento che ripristinavano nei fatti il soppresso sistema Estense.

Nel testo del 1995 l'art. 9 fissava la durata della concessione in venti anni nel rispetto del principio della temporaneità; la modifica apportata ha prolungato la durata della concessione a ventinove anni con rinnovo automatico alla scadenza, ripristinando di fatto la perpetuità di diritto estense, ed in piena contraddizione con la sentenza della Corte Costituzionale che afferma la regola della temporaneità delle concessioni.

Inoltre il nuovo testo sopprime la parte del comma 1 dell'art.10 che fissava il canone al valore di mercato, contravvenendo anche in questo caso al principio affermato dalla Corte

Costituzionale per il quale i comuni di Carrara e di Massa devono uniformarsi al canone del valore di mercato previsto dalla Lg.724/1994 indipendentemente dall'entrata in vigore dei regolamenti.

Infine il nuovo art. 16 consente, in varie ipotesi, che quando il titolare della concessione sia una società prevista dal libro V titoli V e VI del c.c. la cava possa essere coltivata da un socio esperto nel settore anche in virtù di contratti associativi; anche questa norma contrasta con il disposto dell'art.7 del regolamento del 1995, ove si prescriveva che il concessionario non potesse concedere ad altri soggetti la coltivazione della cava che era tenuto ad esercitare direttamente.

Le modifiche risultano palesemente illegittime e pertanto qualora eventualmente il comune dovesse ritenere di apportarvi nuove modifiche è necessario evidenziare che l'ampio potere

regolamentare conferito al Comune dall'Art.64 della Legge Mineraria del 1927, che prevedeva un regolamento di autonomia nel quadro dell'art . 131 della Lg. Com. e Prov. del 1915, si è esaurito con l'approvazione da parte della Regione del regolamento del 1995.

La successiva L.R.n°104/1995 che costituisce la normativa primaria sugli Agri Marmiferi conferisce ex novo al Comune il potere di emanare regolamenti in conformità della legge. Regolamenti che sono di esecuzione della legge regionale, con le relative limitazioni.

E' opportuno precisare che la L.R.n°104/1995 per quanto riguarda i principi generali del settore minerario si riferiva, e si riferisce tuttora, a quelli della Legge Mineraria del 1927 fino a quando la Regione non emanerà una sua propria legge quadro in materia.

E' dato inconfutabile che la "questione

Marmo” ha rappresentato nei secoli e rappresenta per l’intera comunità carrarese tema che ne ha condizionato la vita, la salute, l’economia lo sviluppo, e che da esso continuerà ad essere condizionato il futuro di un’intera economia.

# BIBLIOGRAFIA

## TESTI

- ❖ *A. BERNIERI "CARRARA DAL MARMO AL MARE"  
FIRENZE ED. ALINARI 1990*
  
- ❖ *A. BERNIERI "CENTO ANNI DI STORIA SOCIALE A  
CARRARA (1815-1921)" MILANO ED. FELTRINELLI  
1961*
  
- ❖ *A. BERNIERI "STORIA DI CARRARA MODERNA (1815-  
1935 )"PISA ED. PACINI 1983*
  
- ❖ *D. CANALI "LA FERROVIA MARMIFERA DI CARRARA"  
MASSA ED. S.E.A. 1995*
  
- ❖ *L. GESTRI " CAPITALISMO E CLASSE OPERAIA IN  
PROVINCIA DI MASSA CARRARA "FIRENZE ED.  
OLSCHKI 1976*
  
- ❖ *L. GESTRI "SINDACATO E LOTTE OPERAIE NEL  
TERRITORIO APUANO (1901-1996)" PISA ED. SOPHIA  
MEDIA 1996*

- ❖ ***L.GESTRI “ LA CAMERA DEL LAVORO DAL 1948 AI PRIMI ANNI CINQUANTA” IN CAMERA DEL LAVORO DOC. ED IMM.***
- ❖ ***MARCO MANFREDI ALESSANDRO VOLPI “STORIA ILLUSTRATA DI CARRARA” PISA ED. PACINI 2007***
- ❖ ***F. MARCHETTI “LE CAVE DAL DIRITTO ROMANO ALLE LEGGI REGIONALI” CASA DI EDIZIONI IN CARRARA 1995***
- ❖ ***F. MARCHETTI “LE CAVE DI CARRARA” TRA REGOLE E POTERI REALI” CARRARA ED. ACROBAT 2009***
- ❖ ***F. MERUSI - V. GIOMI “LA DISCIPLINA DEGLI AGRICOLTORI MARMIFERI FRA DIRITTO E STORIA” QUADERNI DIPARTIMENTO DIRITTO PUBBLICO UNIVERSITÀ PISA - TORINO ED. G. GIAPPICHELLI 2005***
- ❖ ***C. PICCIOLI “ POPOLO E ISTITUZIONI NELLA VALLE DI CARRARA ”PISA ED. IL BORGHETTO SNC 2007***
- ❖ ***C. PICCIOLI “STORIA E DOGMATICA DEL SISTEMA MINERARIO ESTENSE CARRARA 1751-1995”PISA***

❖ *ED. IL BORGHETTO SNC 2004*

❖ *C. PICCIOLI “VOCE MARMO”: NELLA ENCICLOPEDIA  
DEL DIRITTO MILANO ED. GIUFFRE 1973*

❖ *L. PUCCIARELLI “CARRARA NELLA REPUBBLICA  
1945-1995” SARZANA ED. ZAPPA 1997*

## FONTI GIORNALISTICHE:

- *SECCO RIFIUTO DEI REPUBBLICANI A COLLABORARE CON UNA GIUNTA COMUNISTA  
LANAZIONE 27 GIUGNO 1956*
  
- *COME È STATO RAGGIUNTO L'ACCORDO FRA I PARTITI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE  
LA NAZIONE 7 LUGLIO 1956*
  
- *IL PARERE DELL'AVVOCATO BARILE SULLA QUESTIONE DEGLI AGRICOLTI MARMIFERI  
LA NAZIONE 19 GIUGNO 1957*
  
- *QUALE SARÀ IL NUOVO INDIRIZZO DELLA GIUNTA SOCIAL COMUNISTA?  
LA NAZIONE 2 APRILE 1959*
  
- *PRIMI SCONTRI AL CONSIGLIO COMUNALE PER IL PROGETTO DEL NUOVO REGOLAMENTO DEGLI AGRICOLTI MARMIFERI  
LA NAZIONE 30 APRILE 1959*

- **AL CONSIGLIO COMUNALE LUNGA  
DISCUSSIONE SUGLI AGRICOLI MAMMIFERI  
COMUNALI  
LA NAZIONE 27 APRILE 1959**
  
- **APPROVATO IL REGOLAMENTO DEGLI  
AGRICOLI MAMMIFERI CONTRARI I  
REPUBBLICANI ASTENUTI I  
SOCIALDEMOCRATICI  
LA NAZIONE 28 OTTOBRE 1959**
  
- **DC. LE CAVE POSSONO DARE DI PIÙ  
LA NAZIONE 29 SETTEMBRE 1988**
  
- **E' LEGGE LE CAVE AFFITTATE AL  
VALORE DI MERCATO  
LA NAZIONE 28 DICEMBRE 1994**

# DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE:

- ❖ *VERBALE 27 GIUGNO 1956*
- ❖ *VERBALE 21 GIUGNO 1957*
- ❖ *VERBALE 20 APRILE 1959*
- ❖ *VERBALE 28 APRILE 1959*
- ❖ *VERBALE 26 OTTOBRE 1959*
- ❖ *VERBALE 19 GENNAIO 1961*
- ❖ *VERBALE 2 FEBBRAIO 1961 DEL.N°2*
- ❖ *VERBALE 16 NOVEMBRE 61 DEL.N°309*
- ❖ *VERBALE 26 GIUGNO 1963*
- ❖ *VERBALE 16 SETTEMBRE 1963*

- ❖ *VERBALE 17 GENNAIO 1970 DEL. N°2*
  
- ❖ *VERBALE 30 SETTEMBRE 1988*
  
- ❖ *VERBALE 29 DICEMBRE 1994 DEL. N.°88.*
  
- ❖ *VERBALE 20 APRILE 1999 DEL. N.°49,50,51*
  
- ❖ *VERBALE 10 APRILE 2002 DEL. N.°36*
  
- ❖ *VERBALE 21 LUGLIO 2005 DEL. N.°61*

DELIBERAZIONI CONSIGLIO REGIONALE  
TOSCANO

❖ *DELIBERAZIONE N°122 DEL 30.09.1988*

❖ *DELIBERAZIONE N°456 DEL 11.10.1994*

**SENTENZE DELLA CORTE  
COSTITUZIONALE**

❖ *SENTENZA N°488 DEL 1995*